

**Velier S.p.a.**

Sede legale: Via G. Byron, 14 CAP 16145 Genova (GE)

Capitale Sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Genova 00264080102

R.E.A. n. 98352

**Offerta riservata ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 58 del 1998**

**DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

**alle negoziazioni delle obbligazioni del prestito denominato**

**“VELIER S.P.A. – 5,875% 2017 – 2023” e**

**“VELIER S.P.A. – 5,875% 2017 – 2023”**

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana**

**24 marzo 2017**

**I prestiti obbligazionari sono emessi in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 213/98 e successive modifiche e depositati presso Monte Titoli S.p.A.**

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI AMMISSIONE.**

*Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento del Mercato ExtraMOT ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT – Segmento Professionale (“Segmento ExtraMOT PRO”) delle obbligazioni “VELIER S.P.A. – 5,875% 2017 – 2023” e “VELIER S.P.A. – 5,875% 2017 – 2023” di Velier S.p.a. (“Velier”), e non costituisce un prospetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (“Testo Unico della Finanza”) e del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento 11971”).*

*Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento 11971. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario 809/2004/CE. La pubblicazione del presente documento non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE (“Direttiva Prospetto”) o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del Testo Unico della Finanza, ivi incluso il Regolamento 11971.*

*Le Obbligazioni sono state offerte ad investitori qualificati in Italia in prossimità dell'ammissione alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nell'ambito di un collocamento riservato, rientrando nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971 e quindi senza offerta al pubblico delle Obbligazioni (il “Collocamento Istituzionale”).*

*Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall'Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta dei titoli citati nel presente Documento di Ammissione non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato ad investitori residenti in tali paesi, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l'esistenza di tali normative e restrizioni ed osservare tali restrizioni.*

*Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone. Le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili.*

*La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.*

*La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli investitori e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento del Mercato ExtraMOT.*

## INDICE

<b>1. Glossario e definizioni .....</b>	<b>5</b>
<b>2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSI.....</b>	<b>7</b>
2.1. Responsabili del Documento di Ammissione .....	7
2.2. Dichiarazione di responsabilità .....	7
2.3. Sottoscrizione e Conflitto di Interessi .....	7
<b>3. FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE.....</b>	<b>7</b>
3.1.1. Rischio Emittente .....	7
3.1.2. Rischi connessi all'indebitamento.....	8
3.1.3. Rischio Operativo .....	9
3.1.4. Rischi connessi alla mancata implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 .....	9
3.1.5. Rischi connessi al tasso di interesse.....	10
3.1.5. Rischi connessi al tasso di cambio .....	10
3.1.6. Rischi connessi ai contenziosi pendenti .....	10
3.1.7. Rischi connessi alla concessione di fidejussioni e/o altre garanzie.....	10
3.1.8. Rischi connessi alla strategia di crescita dell'Emittente e del Gruppo.....	11
3.1.9. Rischi connessi ai rapporti con parti correlate .....	11
3.1.10. Rischi connessi alle coperture assicurative .....	11
<b>3.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI OPERA L'EMITTENTE.....</b>	<b>12</b>
3.2.1. Rischi connessi alla competitività del settore .....	12
3.2.2. Rischi connessi all'attuale congiuntura economica .....	12
3.2.3. Rischi connessi agli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente .....	12
3.2.4. Rischio connesso all'andamento dei prezzi delle materie .....	12
<b>3.3. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI.....</b>	<b>12</b>
3.3.1. Rischio di credito per il sottoscrittore .....	12
3.3.2. Rischi relativi alla vendita prima della scadenza .....	13
3.3.4. Rischio di tasso di mercato .....	13
3.3.5. Rischio di liquidità.....	13
3.3.6. Rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell'Emittente .....	14
<b>3.4. Ulteriori fattori di rischio .....</b>	<b>14</b>
3.4.1. Rischi legati a possibili variazioni della normativa fiscale .....	14
<b>4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE .....</b>	<b>14</b>
4.1. Denominazione legale e commerciale .....	14
4.2. Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese.....	14

4.3.	Data di costituzione e durata dell'Emittente .....	15
4.4.	Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale .....	15
4.5.	Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente.....	15
4.6.	Descrizione dell'Emittente. Principali attività .....	16
4.7.	Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente.....	23
4.8.	Uso dei proventi .....	23
4.9.	Ulteriori emissioni.....	23
4.10.	Consiglio di amministrazione e collegio sindacale .....	23
4.11.	Revisori contabili dell'Emittente .....	24
<b>5.</b>	<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....</b>	<b>25</b>
5.1.	Descrizione del Gruppo facente capo all'Emittente.....	25
<b>6.</b>	<b>PRINCIPALI AZIONISTI .....</b>	<b>27</b>
6.1.	Soggetto che esercita il controllo sull'Emittente.....	27
<b>7.</b>	<b>INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....</b>	<b>27</b>
7.1.	Informazioni finanziarie .....	27
<b>8.</b>	<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI .....</b>	<b>28</b>
<b>9.</b>	<b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....</b>	<b>66</b>
9.1	Domanda di ammissione alle negoziazioni.....	66
9.2	Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.....	66
9.3	Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.....	66
<b>10.</b>	<b>REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI.....</b>	<b>66</b>
10.1	Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni.. .....	66
10.2	Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni .....	69
10.3	Imposta sulle donazioni e successioni .....	70
10.4	Direttive UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio e di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.....	71
10.5	Imposta di bollo .....	71
<b>Allegato 1.</b>	<b>.....</b>	<b>73</b>

## 1. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Si riporta qui di seguito l'elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Documento di Ammissione.

Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

<b>Borsa Italiana</b>	indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Consob</b>	indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
<b>Data di Emissione</b>	ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 5 ( <i>Data di Emissione e Data di Godimento</i> ) dei Regolamenti dei Prestiti.
<b>Data di Pagamento</b>	significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento ( <i>Modified Following Business Day Convention Unadjusted</i> ).
<b>Data di Scadenza</b>	ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 6 ( <i>Durata</i> ) dei Regolamenti dei Prestiti.
<b>Decreto 239</b>	indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.
<b>Documento di Ammissione</b>	indica il presente documento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
<b>Emittente / Velier / Società</b>	indica Velier S.p.a., con sede legale in via G. Byron, 14 CAP 16145 Genova (GE), capitale sociale Euro 500.000 i.v. codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Genova R.E.A. GE/98352.
<b>Giorno Lavorativo</b>	indica qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il <i>Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)</i> è operante per il pagamento in Euro.
<b>Gruppo</b>	indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate o che lo controllano ai sensi del comma 1 dell'articolo 2359 del Codice Civile.

<b>Interessi</b>	ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 7 ( <i>Interessi</i> ) dei Regolamenti dei Prestiti.
<b>Mercato ExtraMOT</b>	indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "ExtraMOT".
<b>Monte Titoli</b>	indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Obbligazioni</b>	indica congiuntamente le Obbligazioni A e le Obbligazioni B.
<b>Obbligazioni A</b>	Indica n. 100 (cento) titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata dall'Emittente, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni /00) denominate " <i>Velier S.p.A. 5,875% 2017 – 2023</i> ".
<b>Obbligazioni B</b>	Indica n. 20 (venti) titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata dall'Emittente, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) denominate " <i>Velier S.p.A. 5,875% 2017 – 2023</i> ".
<b>Obbligazionisti / Portatori dei Titoli</b>	Indica, complessivamente, i soggetti portatori delle Obbligazioni e "Obbligazionista" indica ciascuno di essi.
<b>Prestiti Obbligazionari / Prestiti</b>	Si intendono congiuntamente il Prestito Obbligazionario A ed il Prestito Obbligazionario B nonché il Prestito A ed il Prestito B.
<b>Prestito Obbligazionario A/ Prestito A</b>	ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 2 ( <i>Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli</i> ) del Regolamento del Prestito A.
<b>Prestito Obbligazionario B/ Prestito B</b>	ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 2 ( <i>Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli</i> ) del Regolamento del Prestito B.
<b>Prima Data di Pagamento</b>	si intende il 30 settembre 2017.
<b>Regolamento del Mercato ExtraMOT</b>	indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).
<b>Regolamenti dei Prestiti</b>	indica il regolamento del Prestito Obbligazionario A ed il regolamento del Prestito Obbligazionario B.
<b>Regolamento Emittenti</b>	indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.
<b>Segmento ExtraMOT PRO</b>	indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).
<b>Società di Revisione</b>	si intende IAS S.r.l. od altra società di revisione nominata in conformità con i Regolamenti dei Prestiti.

<b>Sottoscrittori</b>	indica i sottoscrittori delle Obbligazioni.
<b>Tasso di Interesse</b>	indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Successivo come definiti nell'articolo 7 ( <i>Interessi</i> ) dei Regolamenti dei Prestiti.
<b>Testo Unico della Finanza / TUF</b>	indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
<b>Valore Nominale</b>	ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 2 ( <i>Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli</i> ) dei Regolamenti dei Prestiti.

## 2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSI

### 2.1. Responsabili del Documento di Ammissione

Velier S.p.a., con sede legale in via G. Byron, 14 CAP 16145 Genova (GE), (l'“**Emittente**”), assume la responsabilità dei dati e delle notizie contenute nel Documento di Ammissione.

### 2.2. Dichiarazione di responsabilità

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### 2.3. Sottoscrizione e Conflitto di Interessi

Ai sensi dei contratti di sottoscrizione (i “**Contratti di Sottoscrizione**”) o dei moduli di adesione (i “**Moduli di Adesione**”), le Obbligazioni saranno sottoscritte dai Sottoscrittori.

Non esistono situazioni di conflitto di interessi tra l'Emittente e ciascuno dei Sottoscrittori.

## 3. FATTORI DI RISCHIO

*Si invitano gli investitori a valutare attentamente le seguenti informazioni relative alle Obbligazioni che potranno essere emesse dall'Emittente prima di qualsiasi decisione di investimento ed al fine di un miglior apprezzamento delle stesse.*

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento degli strumenti finanziari oggetto del Documento di Ammissione, è necessario valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle società del Gruppo, al settore di attività in cui esse operano e all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari. I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo 2 “Fattori di rischio” devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ai bilanci dell'Emittente e a tutte le altre informazioni disponibili pubblicamente relative alla Società e al Gruppo. Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo, sulle loro prospettive e sul prezzo delle Obbligazioni. Tali effetti negativi sulla Società, sul Gruppo e sulle Obbligazioni si potrebbero inoltre verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora i fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divenissero a causa di circostanze sopravvenute.*

*I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nelle altre sezioni del presente Documento di Ammissione.*

### 3.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

#### 3.1.1. Rischio Emittente

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente, a causa dei mancati flussi di cassa derivanti dallo svolgimento da parte delle società del Gruppo e della stessa Emittente della propria ordinaria attività d'impresa, non sia in grado di corrispondere gli interessi o di

rimborsare il capitale a scadenza.

### 3.1.2. Rischi connessi all'indebitamento

L'Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, contratti di leasing, affidamenti bancari a breve termine, linee di credito e factoring, oltre al ricorso al mercato dei capitali tramite l'emissione di obbligazioni.

L'Emittente presenta, al 31 dicembre 2015, una posizione finanziaria netta a tale data pari a Euro -13.796.631 milioni.

<b>Descrizione</b>	<b>Dati al 31 dicembre 2015 MI Euro</b>	<b>Dati al 31 dicembre 2014 MI Euro</b>
Disponibilità liquide – Totale attività finanziarie	607.698	89.669
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	12.669.150	12.462.649
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	1.055.179	487.312
Debiti verso società di leasing	0	0
Obbligazioni	680.000	740.000
Crediti Finanziari Intercompany	0	0
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-13.796.631</b>	<b>-13.600.292</b>

Sebbene alla data del Documento di Ammissione, non si siano verificati eventi che abbiano determinato l'inadempimento da parte dell'Emittente delle obbligazioni assunte dallo stesso ai sensi del contratto di finanziamento, non è possibile escludere che in futuro tali eventi possano verificarsi.

Il bilancio al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.149.380 e un patrimonio netto di Euro 3.698.147.

L'Emittente, in base ai dati risultanti del rendiconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016, presenta un indebitamento finanziario netto a tale data di Euro 15.734.505 così suddiviso:

<b>Descrizione</b>	<b>Dati al 30.09.2016 espressi in Euro migliaia</b>
Depositi bancari	1.166.361
Denaro e altri valori in cassa	11.226
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>1.177.587</b>
Debiti verso banche entro 12 mesi	15.088.593
Obbligazioni	540.000

<b>Debiti finanziari a breve termine</b>	14.451.006
Debiti verso banche oltre 12 mesi	2.586.100
Debiti verso altri finanziatori oltre i 12 mesi	0
Obbligazioni	0
<b>Debiti finanziari a medio termine</b>	2.586.100

I rischi del *re-financing* dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti ed il coordinamento dell'indebitamento con le tipologie di investimenti, in termini di liquidabilità degli attivi.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro il Gruppo e l'Emittente possano negoziare ed ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenuti fino alla data del Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo cui appartiene, e/o limitarne la capacità di crescita.

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento stipulati dall'Emittente e dalle società del Gruppo e alle emissioni di prestiti obbligazionari da parte dell'Emittente, si segnala che alcuni di tali contratti e i regolamenti dei prestiti obbligazionari prevedono clausole di *cross default*, *covenant* finanziari e obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale). I suddetti *covenant* risultano alla data odierna pienamente rispettati. Qualora l'Emittente e/o le altre società del Gruppo fossero inadempienti nei confronti di altri contratti di finanziamento o dei regolamenti dei prestiti obbligazionari oppure qualora non rispettassero i predetti *covenant* finanziari oppure ancora qualora operassero tali modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti o potrebbero determinare l'obbligo di rimborso anticipato dei relativi prestiti obbligazionari o il peggioramento delle condizioni economiche applicate. Qualora i relativi istituti bancari o i portatori dei titoli obbligazionari emessi dall'Emittente decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive o di avvalersi della facoltà di rimborso anticipato, l'Emittente e le altre società del Gruppo potrebbero dover rimborsare tali finanziamenti o tali prestiti obbligazionari in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita e/o potrebbero subire aggravii in termini di condizioni economiche degli eventuali rifinanziamenti, con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o delle altre società del Gruppo.

### 3.1.3. Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

### 3.1.4. Rischi connessi alla mancata implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

L'Emittente non ha adottato in maniera formalizzata un modello organizzativo specificamente rivolto ad individuare e prevenire i reati di cui sopra, ritenendo il rischio in questione complessivamente limitato in ragione delle dimensioni ancora contenute del Gruppo e riservandosi per il futuro di valutare l'implementazione di tale modello in coerenza con la crescita della struttura organizzativa e della sua complessità.

Pertanto non si può escludere che esso sia esposto al rischio di eventuali sanzioni pecuniarie ovvero interdittive dell'attività previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, e sull'attività dell'Emittente e del Gruppo.

### **3.1.5. Rischi connessi al tasso di interesse**

Al 31 dicembre 2015, l'indebitamento finanziario a medio/lungo termine dell'Emittente è legato prevalentemente agli investimenti effettuati. L'Emittente ha posto in essere politiche di gestione volte ad ottimizzare la situazione finanziaria complessiva del Gruppo, l'allocazione ottimale delle risorse finanziarie e il controllo dei rischi finanziari. Le fonti a tasso variabile a livello di Gruppo rappresentano al 31 dicembre 2015 la totalità dell'approvvigionamento finanziario.

L'Emittente non ha volutamente adottato strumenti di copertura del rischio di tasso in quanto le previsioni sui tassi per i prossimi anni indicano un aumento molto lento e ridotto.

Avendo l'Emittente finanziamenti della durata massima di 5 anni non è stato ritenuto ad oggi conveniente adottare misure a copertura del suddetto rischio.

Pertanto, l'eventuale futura crescita dei tassi di interesse - sempre monitorata - potrebbe pertanto avere conseguenze negative contenute sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

### **3.1.6. Rischi connessi al tasso di cambio**

L'Emittente, alla data del Documento di Ammissione, è esposto solo marginalmente al rischio di variazioni di tassi di cambio essendo la maggior parte della sua attività condotta nell'area extra-Euro che si concretizza in una limitatissima parte degli acquisti in Dollari USA o Sterline Inglesi. Tali rapporti non dovrebbe mutare in futuro, anche a seguito del processo di internazionalizzazione in corso; si può pertanto ritenere che l'esposizione a tale rischio non possa aumentare in futuro.

### **3.1.7. Rischi connessi ai contenziosi pendenti**

Al 31 dicembre 2015, il fondo iscritto nel bilancio di Velier era pari complessivamente ad Euro 54.363 e relativo a stanziamenti per potenziali oneri futuri, ivi incluse eventuali controversie legali. Nella costituzione del fondo, l'Emittente ha tenuto in considerazione i potenziali rischi connessi ad eventuali controversie e i principi contabili di riferimento, che prescrivono l'accantonamento di passività per rischi probabili e quantificabili. I rischi connessi ad alcuni procedimenti in cui il Gruppo è coinvolto – per i quali è previsto un esito negativo improbabile o non quantificabile – o ad ulteriori procedimenti di cui l'Emittente e/o le altre società del Gruppo divengano parte e che potrebbero avere un esito negativo per l'Emittente e/o le società del Gruppo, non sono coperti dal fondo. Non è tuttavia possibile escludere che dai procedimenti non compresi nel fondo possano in futuro scaturire sopravvenienze passive, né che gli accantonamenti effettuati nel fondo rischi e oneri possano risultare insufficienti a coprire le passività derivanti da un esito negativo oltre le attese.

L'Emittente non può garantire che tale accantonamento prudenziale risulti in futuro sufficiente per far fronte ad un eventuale maggior esborso.

### **3.1.8. Rischi connessi alla concessione di fidejussioni e/o altre garanzie**

Di seguito l'elenco delle garanzie e fidejussioni concesse dall'Emittente come risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2015:

POLIZZA N.	COMPAGNIA	TIPOLOGIA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2112654	COFACE	GLOBALE TRANSIT!	AGENZIA DELLE DOGANE	€ 200.000,00
705974	ELBA	DEPOSITO FISCALE + CONTRASSEGNI	AGENZIA DELLE DOGANE	€ 100.000,00
571716	ELBA	CONTRASSEGNI DI STATO	AGENZIA DELLE DOGANE	€ 900.000,00
1449557	COFACE	DEPOSITO FISCALE PRODOTTI ACCISE	AGENZIA DELLE DOGANE	€ 900.000,00
1686610	COFACE	ACCISE IN SOSP. DEPOSITO FISCALE	AGENZIA DELLE DOGANE	€ 2 0.000,00
1788463	COFACE	SPEDIZIONE CONTRASSEGNI	AGENZIA DELLE DOGANE	€ 850.000,00
5048735	ITAS	RITIRO CONTRASSEGNI	AGENZIA DELLE DOGANE	€ 450.000,00
5029071	ITAS	ACCISE SU CONTRASSEGNI DEP. FISC.	AGENZIA DELLE DOGANE	€ 800.000,00
5041761	ITAS	DIFFERITO DOGANALE	AGENZIA DELLE DOGANE	€ 30.000,00
2143697	COFACE	IVA SU MERCI IN LIBERA PRATICA	AGENZIA DELLE DOGANE	€ 200.000,00

Qualora i creditori delle società del Gruppo dovessero escutere le garanzie e le fidejussioni attualmente in essere, non è possibile escludere che possano verificarsi ripercussioni negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e delle altre società del Gruppo.

### 3.1.9. Rischi connessi alla strategia di crescita dell'Emittente e del Gruppo

L'Emittente e il Gruppo prevedono di realizzare la propria strategia di crescita anche attraverso acquisizioni di aziende o rami d'azienda e di partecipazioni di controllo, in altre società in Italia e all'estero. Le difficoltà potenzialmente connesse alle operazioni di acquisizione, quali ritardi nel perfezionamento delle procedure, costi e passività inattesi o l'eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite potrebbero avere effetti negativi seppur di lieve entità sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo. In connessione con la strategia di progressiva internazionalizzazione che il Gruppo ha avviato e intende sviluppare ulteriormente, si prevede che il Gruppo stesso possa essere solo molto marginalmente esposto in futuro ai rischi connessi all'operatività sui mercati internazionali quali, tra gli altri, rischi di natura macro-economica e finanziaria, di mercato, geopolitica e sociale, il cui verificarsi potrebbe determinare un effetto negativo sui flussi reddituali dell'Emittente e del Gruppo.

Il mercato di sbocco in cui opera l'Emittente che lo mette in contatto con un vastissimo numero di clienti e fornitori esclude la dipendenza nei confronti di singoli operatori con cui si intrattengono rapporti commerciali.

La crescita del capitale circolante netto verificatasi negli ultimi anni è una diretta conseguenza della crescita e della raccolta di materia prima (botti di rum o whisky) per le "selezioni" in corso di produzione. Per la particolare natura delle merci (alcolici) non esiste alcun rischio di deperimento se non un rischio accidentale ampiamente coperto con acconcia coperture assicurative esistenti e costantemente aggiornate ed adeguate.

### 3.1.10. Rischi connessi ai rapporti con parti correlate

L'Emittente ha intrattenuto, e intrattiene tuttora, rapporti di natura tecnica, commerciale e finanziaria con parti correlate, individuate sulla base dei principi stabiliti dal Principio Contabile Internazionale IAS 24. Tali rapporti riguardano esclusivamente relazioni con le società controllate e appartenenti al perimetro di consolidamento del Gruppo. Si tratta principalmente di rapporti regolati a condizioni di mercato. L'Emittente fornisce infatti alle controllate prevalentemente servizi tecnici, amministrativi, contabili e di tesoreria mentre queste ultime svolgono a beneficio dell'emittente un ruolo prevalentemente di natura tecnico-commerciale. Tuttavia, in caso di eventuali nuove relazioni collegate alla crescita e alla politica di acquisizioni del Gruppo e/o qualora le parti correlate dovessero risultare inadempienti per ciò che concerne il pagamento dei crediti nei confronti dell'Emittente, non si può escludere che potrebbero verificarsi effetti pregiudizievoli per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo stesso.

### 3.1.11. Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente ed il Gruppo svolgono attività tali che potrebbero esporre l'Emittente e il Gruppo stesso al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene siano state stipulate polizze assicurative adeguate all'attività svolta, l'Emittente ed il Gruppo, data la

significativa crescita produttiva e dimensionale degli ultimi esercizi, attuano con continuità, ed in particolare in questa fase storica, iniziative volte all'individuazione delle aree di rischio e alla copertura dei rischi sottesi. D'altra parte, ove si verificassero eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture adottate, il Gruppo o l'Emittente sarebbe tenuto a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo e dell'Emittente.

## **3.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI OPERA L'EMITTENTE**

### **3.2.1. Rischi connessi alla competitività del settore**

L'Emittente opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani e multinazionali. Il contesto di mercato in cui oggi opera l'Emittente è fortemente caratterizzato da processi di globalizzazione, che progressivamente hanno comportato significative modifiche dei rapporti spaziali e temporali di concorrenza; da un considerevole aumento del livello di complessità (varietà/variabilità) dei prodotti, dei processi e delle relazioni con clienti e fornitori.

Qualora l'Emittente, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, vi potrebbero essere effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente e del Gruppo, nonché sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

### **3.2.2. Rischi connessi all'attuale congiuntura economica**

L'elevata criticità che ha segnato il contesto economico mondiale negli anni recenti, e le incertezze che ancora permangono nell'area euro circa i caratteri della ripresa impongono un maggiore rigore e molta severità nello sviluppo e nell'applicazione di strategie che consentano di affrontare la presente fase di mercato.

La crisi attuale presenta caratteri "singolari" per le origini, di breve e lungo termine, la profondità e l'estensione a livello territoriale e settoriale. E' ragionevole attendersi che con essa si avranno importanti e definitivi mutamenti nella struttura dell'economia mondiale.

Gli elementi sopra richiamati concorrono altresì a rendere sempre più incerto il contesto di mercato e ne conseguono un'oggettiva diminuzione degli orizzonti temporali di previsione.

I risultati dell'Emittente potranno quindi essere influenzati dal perdurare della crisi economica in tutta l'area euro e/o dal sopravvenire di altre criticità negli altri mercati che possono incidere sull'andamento della stessa.

### **3.2.3. Rischi connessi agli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente**

Le attività dell'Emittente e del Gruppo nei diversi Paesi in cui operano sono soggette a molteplici norme e regolamenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che vengono integralmente rispettate. Nonostante tale regolamentazione sia oggetto di rigorosa applicazione, non è escluso che possano verificarsi eventi che, in applicazione di tale normativa, potrebbero incidere sulla situazione economica dell'Emittente e del Gruppo nonché cagionare negative conseguenze reputazionali per l'Emittente stesso ed il Gruppo.

### **3.2.4. Rischio connesso all'andamento dei prezzi delle materie**

L'oscillazione del prezzo delle materie quali i distillati può comportare un conseguente aumento dei costi di commercializzazione che l'Emittente ed il Gruppo peraltro tendono a sterilizzare mediante politiche di approvvigionamento diversificate.

Nel caso in cui il management non fosse in grado di gestire cambiamenti significativi del prezzo delle materie sopra citate, tali variazioni potrebbero avere un impatto seppur limitato sulle attività dell'Emittente e del Gruppo con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso

## **3.3. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI**

### **3.3.1. Rischio di credito per il sottoscrittore**

Per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto delle Obbligazioni, l'investitore diviene titolare di un credito nei confronti dell'Emittente per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligo di pagare gli interessi e/o di rimborsare il valore nominale delle Obbligazioni alla scadenza per effetto, ad esempio, della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità. Al verificarsi di tali circostanze l'Emittente potrebbe non essere in grado di pagare alla scadenza gli interessi e/o di rimborsare il capitale, anche solo in parte, delle Obbligazioni e l'investitore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

### **3.3.2. Rischi relativi alla vendita prima della scadenza**

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al prezzo di sottoscrizione o al valore nominale delle Obbligazioni. Il valore di realizzo delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali non sono sotto il controllo dell'Emittente, tra cui:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato ("rischio di tasso");
- difficoltà o impossibilità di vendere le Obbligazioni ("rischio di liquidità");
- variazioni del merito di credito dell'Emittente ("rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente").

I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

Tali fattori potranno determinare una riduzione del valore di realizzo delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione e del valore nominale delle stesse. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore procedesse alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. In tali circostanze, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza. Per contro, tali elementi non influenzano il prezzo di rimborso a scadenza che non potrà essere inferiore al 100% del valore nominale.

#### **3.3.1. Rischio di tasso di mercato**

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. Prima della scadenza, un aumento dei tassi di interesse di mercato può comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore – anche in maniera significativa – rispetto all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni. Pertanto, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso, ovvero significativamente inferiore, a quello corrente al momento della sottoscrizione, o dell'acquisto, e determinato ipotizzando di mantenere l'investimento sino alla scadenza. Con riferimento alle Obbligazioni a tasso fisso, le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

#### **3.3.2. Rischio di liquidità**

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente, e quindi di individuare una controparte disposta ad acquistare, le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale a meno di accettare – pur di trovare una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni – una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni stesse rispetto al loro valore nominale, ovvero al loro prezzo di sottoscrizione, ovvero al loro valore di mercato o ancora al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche similari.

Si segnala che non è previsto alcun impegno da parte di nessun soggetto a garantire la negoziazione delle Obbligazioni. Non vi è quindi alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario, ovvero che tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato altamente liquido.

Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare quale corrispettivo una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni (rispetto al loro valore nominale ovvero al loro prezzo di sottoscrizione o di acquisto ovvero al loro valore di mercato ovvero infine al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche similari) pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. Pertanto,

l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve tenere in considerazione che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

Si segnala che l'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento ExtraMOT PRO, il segmento professionale del Mercato ExtraMOT, riservato ai soli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale segmento di mercato.

### **3.3.3. Rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell'Emittente**

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente o di deterioramento del suo merito di credito.

### **3.3.4. Rischi connessi a situazioni di potenziale conflitto di interessi**

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nella sottoscrizione del Prestito Obbligazionario possono avere un interesse in conflitto con quello degli investitori ulteriori.

### **3.3.5. Rischio connesso alla modifica dei termini e condizioni delle Obbligazioni senza il consenso di tutti gli Obbligazionisti**

I Regolamenti e il Codice Civile contengono norme che disciplinano le modalità di assunzione di deliberazioni da parte dell'assemblea degli Obbligazionisti che condizionano l'assunzione delle delibere al consenso di determinate maggioranze. Se validamente adottate, tali modifiche vincolano anche gli Obbligazionisti assenti, dissenzienti o astenuti purché siano rispettate le maggioranze previste dalla legge.

### **3.3.6. Rischio connesso al rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente**

Ai sensi dei regolamenti delle Obbligazioni, l'Emittente ha il diritto di rimborsare in tutto od in parte le Obbligazioni alle Date di Pagamento che cadono il 30 settembre 2019, 30 settembre 2020 e 30 settembre 2021. L'esercizio di tale diritto, potrebbe comportare un rischio per gli investitori di ricevere in tutto od in parte la liquidità investita antecedentemente alla scadenza naturale e, in dipendenza delle condizioni di mercato alla data di rimborso, di non essere in grado di reinvestirla in investimenti aventi un profilo di rischio/rendimento analoghi alle Obbligazioni. Tale rischio è, peraltro, mitigato dal fatto che tale rimborso anticipato deve avvenire sopra la pari (in particolare al (i) 106% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2019, (ii) 105% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2020 e (iii) 104% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2021) e che l'esercizio del diritto di rimborso anticipato deve essere portato a conoscenza dei Portatori dei Titoli con almeno 6 mesi di preavviso.

## **3.4. ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO**

### **3.4.1. Rischi legati a possibili variazioni della normativa fiscale**

Nel corso della durata delle Obbligazioni, l'investitore è soggetto al rischio di modifiche del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni. Non è possibile prevedere tali modifiche, né l'entità delle medesime: l'investitore deve pertanto tenere presente che eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale. Non può quindi essere escluso che, in caso di modifiche del regime fiscale, i valori netti relativi al rendimento delle Obbligazioni calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla Data di Emissione possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alla Data di Pagamento.

## **4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE**

### **4.1. Denominazione legale e commerciale**

La denominazione legale dell'Emittente è "Velier S.p.a."

### **4.2. Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese**

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova al n. 00264080102.

### **4.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente**

L'Emittente è stata costituita in data 10 settembre 1947.

Ai sensi di quanto previsto dallo statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

### **4.4. Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale**

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in via G. Byron, 14 CAP 16145 Genova (GE).

### **4.5. Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente**

#### **4.5.1. Storia dell'Emittente e del Gruppo**

Si descrivono sinteticamente qui di seguito i principali eventi che hanno caratterizzato la storia dell'Emittente e del Gruppo.

#### **1947**

- La Società viene costituita da Casimiro Chaix, *attachè* commerciale del Consolato Francese di Genova.

#### **1953-1983**

- Velier opera come società di importazione di vini e liquori basata nel porto di Genova. La Società distribuisce *Champagne*, grappa di *Champagne, sparkling*, tè e cacao prevalentemente nel Nord Italia.

#### **1983-1988**

- Nel 1983, Gianluca Gargano – trentenne esperto del settore (ex Direttore Marketing della Spirit S.p.A.) – acquisisce una quota della Società.
- Nel 1985 Velier si specializza nell'importazione di distillati *top* particolarmente rivolti ai ristoranti ed enoteche e sviluppa l'immagine e la distribuzione dello Champagne Billecart-Salmon, all'epoca completamente sconosciuto.
- Nel 1988 Paolo Gargano – fratello di Luca e con esperienza alla Soffiantino e Giovinetti, Macallan – diventa socio. Inoltre, Velier diventa la prima società italiana ad importare vini da produttori emergenti in Cile, Argentina, California, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa.

#### **1991-1999**

- Nel biennio 1991-1992, la Società sviluppa una linea di White Spirits latino americana (Cachaca, Mezcal, Pisco) rivolta ai locali di tendenza e etnici e inizia a selezionare barili di old single malts e rum per il suo marchio.
- Nel 1995 Velier avvia lo sviluppo di una linea di *rum* caraibici.
- Nel 1999 la Società diventa l'unico agente di sigari cubani sul mercato italiano.

#### **2001-2005**

- Nel biennio 2001-2002 Velier lancia la prima selezione di rum Damoiseau ed avvia l'importazione di assenzio.
- Nel 2003 Gianluca Gargano scrive il primo protocollo mondiale Triple A.
- Nel 2004 Luca scopre uno stock di vecchi barili della distilleria Caroni e Velier acquista una partecipazione nella Demerara Distillers.

#### **2006-2013**

- Nel 2008, Velier avvia la produzione di RhumRhum PMG in società con la distilleria Bielle e Gianni Vittorio Capovilla.
- Nel triennio 2008-2010 Velier diventa importatore in esclusiva in Italia dei prodotti Edrington Group e William Grants & Sons e diviene socia dell'azienda vinicola georgiana OurWine.
- Nel 2011-2012 la Società diventa importatore esclusivo di Ron Diplomatico, SPI, Brown-Forman e Sazerac e lancia i *rum* haitiani "I Clairin".

#### 2014

- Velier in collaborazione con la LMDW apre due boutique éphémère (punti vendita temporanei) a Parigi, una dedicata ai Rhum Velier e l'altra ai vini Triple A.
- La Società lancia il primo sito mondiale sui *rum* da collezione OldRhum.com.
- Gianluca Gargano pubblica il volume "Atlas du Rhum" edito da Flammarion.

#### 2015

- Gianluca Gargano viene nominato "Keeper of the Quaich" in Scozia, massima onorificenza attribuita a chi supporta il mondo del whisky.
- Velier effettua la prima selezione ufficiale di barili *single malt* in collaborazione con Giuseppe Begnoni a Dufftown, presso le distillerie William Grant & Sons

#### 2016

- Lancio della collezione Habitation Velier
- Nel 2016 si è raggiunto un accordo di Joint Venture con il Gruppo La Maison du Whisky in forza del quale i due Gruppi hanno deciso di conferire in una Società di diritto francese alcuni marchi e stock di prodotti anche nell'ottica di sviluppare ulteriormente la commercializzazione di tali prodotti nei mercati esteri, e di sviluppare nuovi prodotti.
- La Società veicolo per il perfezionamento di tale operazione è una società di diritto francese in forma di société par action simplifié che ha preso il nome di La Maison and Velier. Tale società ha sede a 11 rue Martre 92110 Clichy-la-Garenne, VAT Code FR 11 824 625 065.
- I conferimenti dovrebbero avvenire nei prossimi mesi. All'esito di tali conferimenti, il capitale sociale di La Maison and Velier sarà detenuto al 50% da Velier S.p.A. e al 50% da LMDW Creations.


#### 4.6. Descrizione dell'Emittente. Principali attività

- Velier, fondata nel 1947 a Genova come piccola società di importazione di vini e liquori, dagli anni '80 è controllata e gestita da Gianluca Gargano e dal fratello Paolo.
- Velier è, oggi, il 5° operatore del settore della distribuzione di distillati (rum, whisky, gin) in Italia. La Società commercializza, inoltre, vini e altri prodotti alimentari di alta gamma.
- Il portafoglio prodotti di Velier è costituito da:
  - marchi selezionati in tutto il mondo di distillati, *champagne* e altri prodotti, commercializzati in esclusiva sul territorio italiano per multinazionali e produttori indipendenti, quali: Brugal, Hendricks, Grants, The Macallan, Billecart – Salmon, Fever-Tree, etc;
  - vini di produttori terzi che hanno aderito al protocollo Triple "A" scritto da Gianluca Gargano nel 2003;
  - marchi Velier per distillati e altri prodotti quali: PMG, Rum Caroni, Habitation Velier, Clairin e Damoiseau.

- La Società fornisce oltre 7.000 clienti italiani suddivisi principalmente tra “*Ho.Re.Ca.*”, “*bottle shops* ed enoteche” e “*grossisti*”, attraverso una rete di vendita composta da ca. 150 agenti presenti su tutto il territorio italiano.
- Inoltre Velier collabora con 4 società *partner* nella distribuzione all'estero: La Maison de Whisky LMDW (Francia), Ultra Premium Brand (Repubblica Ceca), Kjeffes Bodega AB (Svezia) e Vault Fine Spirits (India).
- Al 31 dicembre 2015, Velier impiegava 48 persone, di cui 45 impiegati presso gli uffici di Genova e 3 operai presso i depositi (ca.3.000mq) di Ronco Scrivia. Per le attività svolte presso i depositi la Società ricorre anche a personale di cooperativa.
- Grazie ad un'elevatissima *expertise* di prodotto e di processo, la Società sta progressivamente integrando il proprio modello di *business*, affiancando alla storica attività di distribuzione in Italia di *brand* terzi il presidio di altri segmenti della catena del valore, che includono anche la produzione e la vendita di prodotti a marchio proprio. In particolare, Velier ha avviato:
  - la commercializzazione di selezioni di barili di *old single malts* e di rum con il proprio marchio (i.e. Caroni);
  - la produzione e la commercializzazione di rum a marchio proprio, grazie sia ad acquisizioni di partecipazioni in distillerie all'estero (i.e.. Demerara Distillers) sia tramite collaborazioni con produttori locali (i.e. distilleria Bielle e Gianni Vittorio Capovilla).
- Di seguito si riporta una sintetica rappresentazione della catena del valore di Velier, con in evidenza le attività presidiate e quelle in via di sviluppo.



- Negli ultimi anni, Velier ha avviato un'importante trasformazione del proprio modello di *business*. Da puro distributore sul territorio italiano di distillati a marchio di terzi, (fino al 2008 di produttori indipendenti e poi anche di multinazionali), che ne costituiscono ancora oggi la principale linea di *business*, la Società ha infatti inserito due nuove linee di *business* dedicate rispettivamente alla distribuzione a livello mondiale di distillati e altri prodotti a marchio proprio e di terzi e di vini e *champagne* di produttori terzi che hanno aderito al protocollo Triple “A” (dal 2003).



## 1 Multinazionali

La distribuzione in Italia di prodotti a marchio di terzi include i **top brand** di 4 tra i principali produttori di **spirits** mondiali (William Grant & Sons, S.P.I. Spirits, Edrington e Brown Forman); commercializzati in esclusiva sul territorio italiano.

		WILLIAM GRANT & SONS	SPI SPI Group	EDRINGTON	BROWN-FORMAN
<b>DISTILLATI</b>	Rum				
	Whisky	    		   	
	Vodka		  		
	Gin				
	Tequila				
<b>LIQUORI</b>		 			
<b>SCIROPPI</b>					

La Distribuzione ITALIA di prodotti a marchio di terzi include brand di ca. 152 produttori indipendenti.

DISTILLATI	Rum		Tequila	
	Whisky		Mezcal	
	Vodka		Armagnac	
			Cachaça	
			Pisco	
			Grappa	
		Calvados, Cognac, Brandy		

- La linea "Triple A" è costituita da quei vini e spumanti la cui produzione segue un **decalogo mondiale**, derivato da un manifesto scritto da Gian Luca Gargano nel 2003, che delimita la frontiera tra il **vino** e il **vino tecnologico**.
- Questo manifesto è nato con l'**obiettivo di distinguere il vino "di una volta"** dal **vino industriale e standardizzato di oggi** ottenuto con tecniche agronomiche ed enologiche basate sull'utilizzo della chimica nel vigneto e di lieviti selezionati in laboratorio che sta portando a vini simili in ogni parte del mondo.
- Il manifesto indica le **tre doti fondamentali** che un produttore di vino deve avere per ottenere un grande vino "Triple A".

**"A" come Agricoltori**

Soltanto chi coltiva direttamente il vigneto può instaurare un rapporto corretto tra uomo e vite, ed ottenere un'uva sana e matura. La coltivazione deve essere effettuata esclusivamente con interventi agronomici naturali



**"A" come Artigiani**

Occorrono metodi e capacità "artigianali" per attuare un processo produttivo viticolo ed enologico che non modifichi la struttura originaria dell'uva, e non alteri quella del vino.

**"A" come Artisti**

Solamente la sensibilità "artistica" di un produttore, rispettoso del proprio lavoro e delle proprie idee, può dar vita ad un grande vino dove vengano esaltati i caratteri del territorio e del vitigno.


Ad oggi, la linea "Triple A" raccoglie **64 produttori** di vino che hanno aderito al manifesto ed oggi costituiscono il **movimento "Triple A"**.




- La linea di *business* "Inventorum" include diverse tipologie di **distillati a grado elevato e altri prodotti** – prevalentemente a **marchio proprio** ma anche di **terzi** – che Velier può **distribuire a livello mondiale**.
- I **prodotti a marchio proprio** comprendono quelli per i quali Velier **presidia interamente la catena del valore**, dalla loro ideazione (selezione delle materie prime, definizione della gradazione e tipologia di fermentazione) alla loro trasformazione, imbottigliamento, distribuzione e *marketing* (i.e. Habitation Velier, Clairin, etc.) o di cui sono **state scoperte delle riserve e che si è deciso di imbottigliare e commercializzare** ma di cui non vi è più produzione (i.e. Caroni).
- I **prodotti a marchio di terzi** sono quelli per i quali Velier non ha solo un ruolo nel fare la distribuzione ma collabora attivamente con il produttore per quanto riguarda l'attività di imbottigliamento e *marketing* (i.e. Abbazia di Vallombrosa e Capovilla).



Oltre il 50% delle vendite nette di Velier è generato da tre categorie di prodotto: rum, whisky e vodka. Si segnala che nel triennio 2013-2015, gin e bar services products hanno incrementato la propria incidenza.



- Velier vanta tra i suoi principali *asset* strategici una rete di vendita fidelizzata di agenti plurimandatari (154 persone fisiche) che curano la distribuzione in Italia. La Società collabora con diverse agenzie tra cui quelle di riferimento sono: l'"Agenzia Sama" (Lombardia) e l'"Agenzia As distribuzione" (Lazio). La Società ha assegnato un mandato per ogni provincia. La rete di agenti contribuisce all'80% del fatturato mentre il restante 20% è direzionale.
- Inoltre, collabora con 3 società *partner* nella distribuzione per l'estero: La Maison de Whisky - LMDW (Francia) che distribuisce i prodotti Velier in tutta Europa ad eccezione di Svezia e Repubblica Ceca, Ultra Premium Brand (Repubblica Ceca) e Vault Fine Spirits (India).
- Di seguito, si riporta la distribuzione geografica degli agenti presenti su tutto il territorio italiano. Si osserva come Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Toscana siano le regioni con la maggiore concentrazione di agenti (ca. il 50%) sull'intero territorio italiano.




- Il portafoglio clienti di Velier supera le 7mila unità e risulta diversificato in base al canale distributivo. In termini di fatturato, i principali canali distributivi presidiati dalla Società sono tre:
  - ho.re.ca (*hotels, restaurant, catering e bar*): sono i migliori ho.re.ca. italiani (in Italia ci sono ca. 200.000 ho.re.ca, quindi rappresentano ca. 2% del totale). Il canale ristoranti è presidiato tramite la linea Triple A;
  - ingrosso (grossisti);
  - tradizionale (enoteche e negozi di liquori).

Tipologia	On-Trade / Off-Trade	Anno 2015					
		Clienti per canale			Vendite nette per canale		
		N°	%	% cumulata	€k	%	% cumulata
Ho.Re.Ca.	On-Trade	3.952	53,9%	53,5%	13.374	35,8%	35,8%
Tradizionale	On-Trade / Off-Trade	1.510	20,4%	73,9%	5.758	15,4%	51,3%
<b>Subtotale Ho.Re.Ca e Tradizionale</b>		<b>5.462</b>	<b>73,9%</b>	<b>73,9%</b>	<b>19.133</b>	<b>51,3%</b>	<b>51,3%</b>
Ingresso	Off-Trade	456	6,2%	80,1%	11.701	31,4%	82,6%
Supermercati	Off-Trade	274	3,7%	83,8%	3.840	10,3%	92,9%
Cash & Carry	Off-Trade	4	0,1%	83,8%	2.293	6,1%	99,1%
Export		4	0,1%	83,9%	341	0,9%	100,0%
Altro	On-Trade	1.192	16,1%	100,0%	3	0,0%	100,0%
<b>Totale</b>		<b>7.392</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>37.310</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**Il 73% dei clienti di Velier appartengono ai canali Ho.Re.Ca. e Tradizionale e contribuiscono ad oltre il 50% delle Vendite Nette 2015**

(1) Il canale off-trade comprende tutti i rivenditori che forniscono bevande alcoliche per l'exporto attraverso i quali il distillato giunge ai clienti sotto forma di bottiglia (i.e. ingrosso, grande distribuzione, supermercati). L'on-trade raggruppa gli esercizi dove gli alcolici vengono somministrati direttamente ai clienti sotto forma di bicchieri (i.e. pub, wine bar e ristoranti). Si evidenzia come il confine tra off-trade e on-trade, soprattutto per quanto riguarda le enoteche, sia labile nel caso in cui lo stesso punto vendita faccia anche mescolta.  
 (2) Il canale Altro include principalmente negozi al dettaglio e discoteche.  
 (3) Il totale Vendite Nette si discosta da quanto riportato a pag. 17 (€37.295k) in ragione di una diversa contabilizzazione gestionale.

- Nell'ultimo quadriennio il *mix* di vendite nette per canale si è mantenuto sostanzialmente invariato rispetto al 2015, con il mantenimento di una quota importante di vendite nette nei canali Ho.Re.Ca. e tradizionale grazie alla capacità di incubazione e sviluppo di nuovi *brand* da parte della Società.
- Nel 2015, il solo cliente con fatturato superiore al 5% del totale è "Metro Italia Cash&Carry S.p.A." I rapporti commerciali sono contrattualizzati solo con i supermercati e i Cash & Carry.
- Un ulteriore canale distributivo, in via di sviluppo da parte della Società, è rappresentato dall'e-commerce rivolto alla categoria dei cosiddetti *collectors*.
- Velier si caratterizza per una base fornitori di merci commercializzate molto ampia che conta circa 200 fornitori qualificati. D'altra parte, la base fornitori si caratterizza per una concentrazione medio-alta su 3 multinazionali del settore *spirits* (William Grant & Sons, S.P.I. Spirits e Edrington).
- I grafici e la tabella seguenti riportano la concentrazione con riferimento ai primi 5 e 10 fornitori di merci al 31 dicembre 2015.





Concentrazione dei fornitori di merci	Costo al 31 dic-2015 (€k)	% Acquisti di merci
Primi 5 fornitori	13.009	53,3%
Primi 10 fornitori	16.643	68,2%
Altri fornitori	7.763	31,8%
<b>Totale</b>	<b>24.406</b>	<b>100,0%</b>

#### Descrizione dei principali fornitori


N.	Denominazione sociale	Paese	Attività	Tipologia prodotto					Core Brands	Fatturato 2014 (€mln)	Inizio rapporto commerciale con Velier	Incidenza sugli acquisti Velier (%)		
				Distillati									Altri prodotti	Liquori e amari
				Whisky	Rum	Vodka	Tequila	Gin						
1.	WILLIAM GRANT & SONS <small>Independent Family Distillers since 1867</small>	Regno Unito	Produttore	✓	✓			✓			1.175	2008	16%	
2.	SPI Group	Lussemburgo	Produttore			✓					n.d.	2011	15%	
3.	EDRINGTON	Scozia	Produttore	✓	✓	✓					788	2009 (Brugal commercializzato dal 1998)	11%	
4.	FEVER-TREE	Regno Unito	Produttore					✓			44	2007	10%	
5.	COMPAGNIA DEI CARAIBI	Italia	Distributore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3	2011	6%	

Tasso di cambio GBP-EUR: 1,26521 al 10 maggio 2016      Marchi distribuiti da Velier

- Al 31 dicembre 2015, la Società impiegava 48 dipendenti (45 impiegati e 3 operai), inquadrati secondo il contratto collettivo nazionale del settore del commercio. Di seguito se ne riporta l'evoluzione sul periodo 2012-2015, la ripartizione per categoria e per livello di inquadramento.
- I 3 operai sono impiegati presso i depositi di Velier a Ronco Scrivia. Inoltre per le attività svolte presso i depositi, Velier si serve anche di personale di una cooperativa.



**Organigramma della Società**



**4.7. Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell’Emittente**

L’Emittente ritiene che non sussistano eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità.

**4.8. Uso dei proventi**

I fondi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall’Emittente per realizzare gli obiettivi strategici che l’Emittente si è prefissata per il prossimi anni e che sono relativi al consolidamento della *leadership* nel mercato italiano, nello sviluppo internazionale anche attraverso l’apertura di nuove sedi e/o l’acquisizione/gestione di commesse estere e infine, attraverso la crescita per linee esterne da attuare mediante l’acquisizione di rami d’azienda al fine di realizzare l’ampliamento del *core business* previsto.

**4.9. Ulteriori emissioni**

In data 14 giugno 2014, l’Emittente ha emesso un prestito obbligazionario da 1.000.000 di Euro con scadenza 30 giugno 2017 con interesse annuo fisso al 4%.

**4.10. Consiglio di amministrazione e collegio sindacale**

L’Emittente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea ordinaria del 16 giugno 2015 e con durata sino approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

<b>Carica</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Data di nascita</b>
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere	Gianluca Gargano	Genova (GE)	08/05/1953
	Luciano Gargano	Genova (GE)	17/01/1922
Consigliere	Paolo Gargano	Genova (GE)	13/09/1959

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 5 giugno 2014 ed ha mandato sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

L'attuale composizione del Collegio Sindacale è la seguente:

<b>Carica</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Data di nascita</b>
Presidente	Paola Tarigo	Genova (GE)	26/08/1959
Sindaco Effettivo	Giuseppe Malò	Acqui Terme (AL)	03/07/1963
Sindaco Effettivo	Silvio Sartorelli	Genova (GE)	07/04/1954
Sindaco Supplente	Rosalba Romeo	Genova (GE)	24/12/1955
Sindaco Supplente	Luisa Grimaldi	Novi Ligure (AL)	30/04/1969

#### **4.11. Revisori contabili dell'Emittente**

In data, 05/06/2014 l'Assemblea della Società ha nominato la società di revisione IAS International Audit Services l'incarico di revisione contabile dei bilanci d'esercizio della Società per gli esercizi 2014 2016 ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 39/2010.


Tale incarico prevede, altresì, il rilascio da parte della Società di Revisione di un "giudizio" su ciascun bilancio della Società per ciascuno degli esercizi considerati ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Italiani e sottoposto a revisione legale da parte della Società di Revisione che ha espresso un giudizio senza rilievi. La relazione della Società di Revisione è stata emessa in data 14/04/2016.

## 5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 5.1. Descrizione del Gruppo facente capo all'Emittente

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo Velier alla data del Documento di Ammissione:



### Breve descrizione delle principali società del Gruppo

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle principali società operative del Gruppo che presidiano le aree strategiche d'affari:

#### Partecipazioni in società che svolgono attività di commercializzazione

Nome Partecipata	Nazione	Anno di acquisizione / costituzione	Azionariato	Attività	Financial Highlights 2015 (€k)					Valore di carico in Velier al 31.12.2015
					Conto Economico	Stato Patrimoniale				
					VdP	EBITDA %	Utile	PN	PFN	
Old Whisky S.r.l.	Italia	2016	Velier S.p.A. (70%), Anna Maria Serafini (30%)	Attiva nelle-commerce di referenze non più in produzione destinate ai collectors venduti sul canale B2C. La società opera attraverso il sito web <a href="http://oldwhisky.com">oldwhisky.com</a> .	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.s.
Old Rhum S.r.l.	Italia	2013	Velier S.p.A. (100%)	Attiva nella commercializzazione di referenze non più in produzione destinate ai collectors, venduti sul canale B2B con prezzi su richiesta. La società opera attraverso il sito web <a href="http://oldrhum.com">oldrhum.com</a> che è il museo virtuale della collezione Velier.	670	11,6%	59	804	94	735
Spiritacademy S.r.l. (*)	Italia	2015	Velier S.p.A. (51%), Tatiana Chukhriy (29%), Alessandro Brunod (20%)	Attiva nelle-commerce di una vasta gamma di prodotti (distillati, liquori, soft drinks, etc.) attraverso il sito web <a href="http://spiritacademy.com">spiritacademy.com</a> . Si stima che nel 2016, Spiritacademy S.r.l. raggiungerà un fatturato di ca. €1 mln.	286	neg.	(19)	(1)	n.d.	6
Fine Spirits S.r.l. (*)	Italia	2013	Tatiana Chukhriy (90%), Velier S.p.A. (10%)	Produzione e vendita di distillati, liquori, etc. È in atto un processo di trasformazione della compagine sociale di Fine Spirits S.r.l. che sta per diventare una joint venture con La Maison du Whisky.	15	neg.	(4)	6	(11)	1

(\*) Dati 2014

### Partecipazioni in società che svolgono attività di produzione

Nome Partecipata	Nazione	Anno di acquisizione / costituzione	Azionariato	Attività	Financial Highlights 2015 (€k)					Valore di carico in Velier al 31.12.2015
					Conto Economico		Stato Patrimoniale			
					VdP	EBITDA %	Utile	PN	PFN	
<b>Rhum Rhum M. Galante SA (*)</b>	Marie Galante	2009	<b>Velier S.p.A. (33,33%)</b> , C apovilla (33,33%) e Bielle SAS (33,33%)	Produzione, distillazione e imbottigliamento	n.d.	n.d.	149	302	n.d.	6
<b>Demerara Distillers Ltd</b>	Guyana	2004	<b>Velier S.p.A. (1%) e Demerara Ltd (99%)</b>	Produzione, distillazione e imbottigliamento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	243
<b>OurWine</b>	Georgia	2010	<b>Velier S.p.A. (20%) e Famiglia Georgiana (80%)</b>	Produzione e imbottigliamento vino	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	24
<b>Spirit of Haiti</b>	Haiti	2015	<b>Velier S.p.A. (49%)</b> , LMDW Creations (49%) e Berlin g S.A. (2%)	Produzione, distillazione e imbottigliamento	n.d.	n.d.	23	90	n.d.	6

(\*) Dati 2014

## 6. PRINCIPALI AZIONISTI

La seguente tabella indica gli azionisti dell'Emittente alla data del Documento di Ammissione e secondo le risultanze del libro soci:

Elenco soci/azionisti e titolari di altri diritti		Totale quote/azioni: 500.000	
Denominazione/ Nominativo	Quote/Azioni	Quote/Azioni Valore nominale	Tipo di diritto
<b>1. GARGANO GIANLUCA</b> GRGGLC53E08D969Y Anni: 62 Nato a: GENOVA (GE) il 08/05/1953 Residente a: GENOVA (GE) VIA FABRIZI NICOLA 2/4 CAP 16148 Cariche in azienda: CONSIGLIERE dal 25/06/2012 AMMINISTRATORE DELEGATO dal 16/06/2015 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 16/06/2015	89,43%	AZIONI ORDINARIE 447.163 Valore Nominale: 447.163 €	PROPRIETA'
<b>2. GARGANO PAOLO</b> GRGPLA59P13D969U Anni: 56 Nato a: GENOVA (GE) il 13/09/1959 Residente a: GENOVA (GE) CORSO MAGENTA 33 CAP 16125 Cariche in azienda: CONSIGLIERE dal 16/06/2015	10,57%	AZIONI ORDINARIE 52.837 Valore Nominale: 52.837 €	PROPRIETA'

### 6.1. Soggetto che esercita il controllo sull'Emittente

Alla data del Documento di Ammissione, il capitale sociale dell'Emittente è pari a Euro 500.000 ed è suddiviso in n. 500.000 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, detenute, per n. 447.163 azioni (pari all'89,43 del valore nominale) da Gianluca Gargano e per 52.837 pari al 10,57% del valore nominale da Paolo Gargano. Le azioni ordinarie attribuiscono ai rispettivi possessori i diritti e gli obblighi previsti nello statuto sociale dell'Emittente.

Alla data del Documento di Ammissione, Gianluca Gargano detiene il controllo di diritto sull'Emittente ed esercita nei confronti della stessa attività di direzione e coordinamento.

## 7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

### 7.1. Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo si rinvia al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, con la relativa relazione emessa, senza rilievi, dalla Società di Revisione, in data 14 aprile 2016, riportato nell'Allegato 1 (*Bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2015 completo con gli allegati di legge e contenente la relazione della Società di Revisione*).

Con riferimento al 30 settembre 2016, si forniscono le seguenti informazioni finanziarie.

valore della produzione	€ 44.713.909,00
ebitda	€ 3.329.796,00
ebit	€ 2.611.938,00
utile ante imposte	€ 2.026.884,00
PN	€ 5.725.029,00
PFN	€ (15.734.505,00)
CCN	€ 3.598.694,00

## 8. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI

Si riportano di seguito i regolamenti dei prestiti contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni oggetto del presente Documento di Ammissione.

### REGOLAMENTO DEL PRESTITO A

«*Velier S.p.a. – 5,875% 2017 – 2023*»

**DI NOMINALI EURO 5.000.000**

**ISIN IT0005246480**

#### **Velier S.p.a.**

Sede legale via G. Byron, 14 cap 16145 Genova (Ge)

Capitale Sociale: Euro 500.000 i.v.

Codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Genova 00264080102

R.E.A. n. 98352

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

#### **1. Definizioni**

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Agenzia di Rating**” si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in Milano, via San Vigilio, 1.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Banca Agente**” indica The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. Italian Branch, con sede in Via Mike Bongiorno 13 - 20124 Milano, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 20.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d’azienda e strumenti finanziari, fermo restando che tale termine non includerà i beni oggetto dell’attività commerciale dell’Emittente né i crediti commerciali derivanti da tale esercizio.

“**Bilancio**” indica il Bilancio Individuale ovvero, a partire dall’esercizio che termina al 31 dicembre 2017 (incluso), il Bilancio Consolidato.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio proforma consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno che recepirà anche i risultati della collegata estera non controllata dall’Emittente e che sarà partecipata al 50% dall’Emittente ed al 50% da LMDW Creations o da altra società facente parte del gruppo La Maison du Whisky. Tale bilancio proforma sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di IAS S.r.l. e verrà redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Bilancio Individuale**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di IAS S.r.l. e verrà redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Core Business**” indica, alla Data di Emissione, l’insieme delle attività svolte dall’Emittente quali indicate dallo statuto dell’Emittente stessa.

“**Covenant Finanziari**” si intendono i seguenti parametri finanziari: PFN/PN, PFN/EBITDA e PFN.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda dei casi (i) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) ovvero (ii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall’Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 30° Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione di ciascun Bilancio (che non potrà in ogni caso essere successiva al 15 luglio di ciascun anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo immediatamente precedente tale Data di Verifica.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile), dei canoni di *leasing*, degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti sulla base dello schema di conto economico del Bilancio.

“**Emittente**” indica Velier S.p.a., con sede legale in via G. BYRON, 14 CAP 16145 GENOVA (GE), capitale sociale deliberato Euro 500.000 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova n. 00264080102, R.E.A. n. 98352.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire in modo determinante sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Gianluca Gargano**” si intende il sig. Gianluca Stefano Gargano, nato a Genova, il 8 maggio 1953, residente in Genova, Via Nicola Fabrizi 2, c.f. n. GRC GLC 53E08 D969Y.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

“**Joint Venture**” si intende la joint venture societaria che verrà realizzata dall’Emittente con La Maison du Whisky, e che – all’esito dei conferimenti previsti sia da parte di Velier che da parte di La Maison du Whisky - sarà partecipata al 50% dall’Emittente e al 50% da LMDW Creations o da altra società facente parte del gruppo La Maison du Whisky.

“**Indebitamento Consentito**” indica una PFN fino ad un massimo di (i) Euro 21 milioni fino al 2018 (incluso) e (ii) 20 milioni a partire dal 2019 (incluso).

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring pro solvendo, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché

subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;

- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito finanziario in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari) nell'ambito delle fattispecie riportate al punto (a);
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività che possa derivare da garanzie reali, fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage forti e simili;
- (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di forward, accordi di sale e sale back o di sale and leaseback) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- (f) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*market to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del close-out di tale operazione in derivati, tale importo); e
- (g) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (f) che precedono, con espressa esclusione delle garanzie richieste dalle pubbliche autorità per la costituzione e mantenimento di depositi fiscali/doganali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato di cui all'Articolo 3.

“**La Maison du Whisky**” si intende: (i) la società di diritto francese denominata “La Maison du Whisky S.A.” con sede a Parigi, Rue d'Anjou n. 20 e TVA (Partita IVA) n. FR 59572031649; (ii) la società di diritto francese denominata “GESTAR S.A.”, con sede a Clichy-la Garenne, Rue Martre 9-11 e TVA n. FR 19 400 654 687; e (iii) le società controllate dalle società di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all'Emittente od alle società del Gruppo dell'Emittente:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l'emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del codice civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del codice civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (iii) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (iv) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o all'assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-bis e seguenti, del codice civile.

“**Operazioni Straordinarie Consentite**” indica, in relazione all'Emittente o ad altre società del Gruppo, le seguenti Operazioni Straordinarie che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato (e purché tali operazioni non determinino il Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell'Emittente che consistono nell'acquisizione temporanea di una quota di partecipazione al capitale dell'Emittente stessa da parte di un investitore finanziario specializzato, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell'Emittente ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;

- (iv) le Operazioni Straordinarie che siano previamente espressamente autorizzate dai Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato; e
- (v) il conferimento di marchi, contratti di distribuzione, e stock di prodotti nella società veicolo costituita al fine di dare attuazione alla Joint Venture;
- (vi) la fusione tra l'Emittente e la Joint Venture;
- (vii) le fusioni poste in essere tra l'Emittente e altre società del Gruppo diverse dall'Emittente ovvero tra queste ultime, fermo restando che, per effetto di tale fusione, nel primo caso l'Emittente sia l'incorporante e, nel secondo caso, la società derivante dalla fusione resti comunque parte del Gruppo.
- (viii) la cessione e/o conferimento di singoli rami di azienda dell'Emittente a favore di società del Gruppo od operazioni di spin-off in qualunque modo strutturate, purché gli elementi dell'attivo patrimoniale dell'Emittente oggetto di tali operazioni vengano acquisiti da società che siano parte del Gruppo dell'Emittente.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio, l'ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

- (a) (+) D1 obbligazioni;
- (b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (d) (+) D4 debiti verso banche;
- (e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (g) (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (h) (+) effetti in scadenza;
- (i) (-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 settembre 2017.

“**Quotazione**” indica l'operazione di quotazione mediante aumento di capitale riservato delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato non regolamentato.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Bilancio predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell'Emittente [www.velier.it](http://www.velier.it).

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Maggiorato come definiti nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi di oltre il 120% l’ammontare del finanziamento che garantiscono;
- (c) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o delle società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## **2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) denominato «*Velier S.p.a. – 5,875% 2017 – 2023*», è costituito da n. 100 obbligazioni al portatore (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 50.000 ciascuno in taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* del TUF.

## **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all’Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle obbligazioni.

#### 4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

#### 5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 24 marzo 2017 la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

#### 6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 31 marzo 2023 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

#### 7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,875 % (cinque virgola ottocentosettantacinque per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”) calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli.

A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA riferito a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant, il Tasso di Interesse Iniziale potrà essere aumentato per il valore sotto indicato (il tasso di Interesse Iniziale quale aumentato ai sensi del presente Articolo 7, il “**Tasso di Interesse Maggiorato**”) sulla base di quanto sotto riportato:

Valori Soglia	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
PFN/Ebitda≤	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

PFN/EBITDA	Incremento rispetto al Tasso di Interesse Iniziale
Se > Valori Soglia =< 4,00	0,60%
Se > 4,00 ma =< 5,00	1,50%

fermo restando che il Tasso di Interesse Iniziale si applica alla Prima Data di Pagamento e, successivamente, all’interno dei valori del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestati a ciascuna Data di Verifica nella Dichiarazione sui Covenant nel caso in cui gli stessi siano, a ciascuna Data di Calcolo all’interno dei Valori Soglia.

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Maggiorato (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica in cui viene calcolato e verificato il Covenant Finanziario PFN/EBITDA. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) ovvero dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Emittente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse Maggiorato, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

## 8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2018, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'Allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

## 9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente od indirettamente da Gianluca Gargano (o dai relativi eredi), risulti inferiore all'51% ("**Cambio di Controllo**");
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 45 (quarantacinque) giorni;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune ove nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente ovvero la differente società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (c) il deposito da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (d) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (e) l'avvio da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:**
  - (a) L'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una o più procedure esecutive su alcuno dei Beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
  - (b) Fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento monitorio dotato di provvisoria esecutività, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ovvero avente a oggetto i Beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
  - (c) In sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per equivalente, a carico dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
  - (d) Vengano elevati protesti nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo con la quale si approvi:
  - a) la messa in liquidazione dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo; ovvero
  - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo;
- (vii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'effettuazione nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
  - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'inadempimento riguardi un importo di almeno Euro 100.000 (centomila);
  - (ii) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della relativa società del Gruppo a condizione che l'importo che l'Emittente o la diversa società del Gruppo sia tenuta a rimborsare a seguito di tali eventi sia superiore ad Euro 100.000 (centomila);
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio Individuale e del Bilancio Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio;
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xv) **Privilegio Speciale:** la nullità, l'annullamento, l'inefficacia e/o lo scioglimento in tutto od in parte del Privilegio Speciale ovvero la violazione da parte dell'Emittente di una o più obbligazioni poste a suo carico ai sensi dell'articolo 8 (*Impegni del Costituente*) del Privilegio Speciale.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato ovvero secondo le diverse modalità richieste da Borsa Italiana. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente, tramite apposito comunicato da pubblicarsi sul Sito Internet, ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC [velierspa@aep-pec.it](mailto:velierspa@aep-pec.it), restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT e ai Portatori dei Titoli (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

#### **10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza con le Date di Pagamento che cadono il 30 settembre 2019, 30 settembre 2020 e 30 settembre 2021, al rimborso anticipato integrale o parziale dei Titoli.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato dei Titoli ai sensi del presente Articolo 10, tale rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori dei Titoli al (i) 106% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2019, (ii) 105% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2020 e (iii) 104% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2021, fermo restando che tale rimborso comprenderà il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, ed avverrà *pari passu* e *pro rata* con riferimento a tutti i Titoli.

Il rimborso anticipato, dovrà essere preceduto da un preavviso ai Portatori dei Titoli da inviarsi mediante comunicazione inviata agli stessi ed al Rappresentante Comune ove nominato e pubblicata sul sito internet dell'Emittente nonché comunicazione a Borsa Italiana e a mezzo del circuito Monte Titoli, da effettuarsi almeno 6 (sei) mesi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

#### **11. Status dei Titoli**

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e privilegiate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

#### **12. Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che sia in grado di determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o di altra società del Gruppo; (b) non cessare l'oggetto sociale dell'Emittente e fare in modo che l'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo non venga modificato in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; (c) non realizzare e fare in modo che le altre società del Gruppo non realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso o esse esercitata/e alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; e (d) non modificare la propria forma giuridica e fare in modo che i propri soci non costituiscano alcun Vincolo sulle azioni dell'Emittente;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare e fare in modo che non vengano approvate né compiere e fare in modo che non vengano compiute Operazioni Straordinarie;
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli non costituire e fare in modo che non venga costituito alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (vi) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 23 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
  - a) trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):
    - indicazione della posizione finanziaria lorda alla fine di ciascun trimestre solare;

- fatturato mensile e progressivo dall'inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dal budget;
  - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al budget ed al piano industriale;
- b) semestralmente, entro il 25 (venticinque) settembre di ciascun anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente e del Gruppo, aggiornata alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente:
- il bilancio individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo a tale data;
  - descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al budget;
- c) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:
- Bilancio Individuale e, qualora redatto, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
  - relazione della società di revisione relativa al Bilancio Individuale e, qualora redatto, al Bilancio Consolidato;
  - relazione del collegio sindacale relativa al Bilancio Individuale e, qualora redatto, al Bilancio Consolidato;
  - aggiornamento del business plan;
  - Dichiarazione sui Covenant.

(vii) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, siano rispettati i seguenti Covenant Finanziari:

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
PFN/PN ≤	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
PFN/Ebitda ≤	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
PFN ≤	€ 20 milioni	€ 21 milioni	€ 21 milioni	€ 20 milioni	€ 20 milioni	€ 20 milioni	€ 20 milioni

- (viii) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
- (ix) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato, non vendere, trasferire od altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) in operazioni diverse dalle Operazioni Straordinarie Consentite di alcuno dei Beni dell'Emittente qualora (i) il valore unitario di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito Obbligazionario sia superiore ad Euro 100.000 e sempreché non determinino un Cambio di Controllo; ovvero (ii) per le operazioni che superino tale limite, qualora il valore unitario cumulativo (somma algebrica) di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito Obbligazionario sia inferiore ad Euro 500.000 e purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel Core Business dell'Emittente e sempreché non determinino un Cambio di Controllo; ai fini di cui al presente (ix), per valore dell'operazione si intende il valore di carico dei Beni dell'Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell'ultimo Bilancio approvato antecedentemente alla relativa operazione; rimane inteso che l'Emittente sarà libero di prestare il proprio consenso alla conversione di eventuali crediti verso altre società da essa partecipate in capitale;
- (x) astenersi dal distribuire utili o riserve disponibili per un ammontare superiore al minore tra (i) il 35% dell'utile netto dell'Emittente risultante dall'ultimo Bilancio Individuale approvato e (ii) il 35% dell'utile netto risultante dal Bilancio Consolidato, a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante;
- (xi) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati al precedente paragrafo (vi)(c) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del rating attribuito all'Emittente stessa;
- (xii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa,

intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;

- (xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xv) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xvi) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xvii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;
- (xviii) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 11 (*Status dei Titoli*) che precede, fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xix) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xx) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xxi) non permettere che alcuna delle altre società del Gruppo assuma obblighi contrattuali (o Vincoli) che:
  - (a) limitino il diritto di tale altra società del Gruppo di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
  - (b) non permettano a tale altra società del Gruppo di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
  - (c) limitino il diritto, l'obbligo o la facoltà di tale società del Gruppo, di trasferire alcuno dei suoi Beni all'Emittente, qualora una di queste operazioni possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxii) astenersi, e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto, diretto od indiretto, di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xxiii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiavi alla Data di Emissione con particolare riguardo a Gianluca Gargano, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxiv) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo IAS S.r.l.) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli;
- (xxv) non assumere alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- (xxvi) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare i programmi di crescita e *capital expenditure*, astenendosi, in ogni caso, dall'utilizzare tali fondi per estinguere anticipatamente finanziamenti a medio lungo termine;
- (xxvii) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, *assets* od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – *Directors and Officers Insurance*);
- (xxviii) comunicare ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione.

### **13. Covenant Finanziari**

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione di uno o più Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (*Obblighi dell'Emittente*) (vii) ovvero un valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Maggiorato, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli ed al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 23 (*Varie*), ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant con avviso pubblicato sul Sito Internet e comunicazione scritta alla Banca Agente.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificata una violazione di uno dei Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) (vii) ovvero un valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Maggiorato e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

### **15. Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

### **16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 10 marzo 2017 (la "**Deliberazione di Emissione**").

### **17. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

### **18. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

### **19. Regime fiscale**

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

## **20. Agente di calcolo e pagamento**

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dalla Banca Agente. L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 23 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

## **21. Assemblea dei Portatori dei Titoli**

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

## **22. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Salvo quanto previsto all'articolo 13, per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

## **23. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle norme vigenti. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

## **24. GARANZIA**

In prossimità alla Data di Emissione, con atto sottoscritto tra la l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli, l'Emittente ha rilasciato un privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del d.lg 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato ed integrato, sulle bottiglie di super alcoolici meglio descritte nell'atto (il "**Privilegio Speciale**") a favore di ciascuno dei Portatori dei Titoli, a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito Obbligazionario e del presente Regolamento per un ammontare massimo pari ad Euro 5.500.000 (cinquemilioncinquecentomila) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio.

Il testo del Privilegio Speciale è allegato al Regolamento come Allegato B ed è consultabile sul Sito Internet.

## ALLEGATO A

### PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

Data	Numero Rata Capitale	% di rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
30/09/2017	0		0,00%	50.000,00	-
31/03/2018	0		0,00%	50.000,00	-
30/09/2018	1	9,00%	9,00%	45.500,00	4.500,00
31/03/2019	2	9,00%	18,00%	41.000,00	4.500,00
30/09/2019	3	9,50%	27,50%	36.250,00	4.750,00
31/03/2020	4	9,50%	37,00%	31.500,00	4.750,00
30/09/2020	5	10,00%	47,00%	26.500,00	5.000,00
31/03/2021	6	10,00%	57,00%	21.500,00	5.000,00
30/09/2021	7	10,50%	67,50%	16.250,00	5.250,00
31/03/2022	8	10,50%	78,00%	11.000,00	5.250,00
30/09/2022	9	11,00%	89,00%	5.500,00	5.500,00
31/03/2023	10	11,00%	100,00%	0,00	5.500,00

## ALLEGATO B

### PRIVILEGIO SPECIALE

**COSTITUZIONE DI PRIVILEGIO SPECIALE EX ARTICOLO 46, comma 1-bis. D. Lgs. 1 Settembre 1993 N. 385 A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA VELIER S.p.A.**

#### TRA

**VELIER S.p.A.**, società per azioni con sede legale in via G. Byron, 14 cap 16145 Genova (Ge), capitale sociale pari ad Euro 500.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 00264080102, R.E.A. 98352 (di seguito il “**Costituente**” o “**Velier**”), in persona del signor Gianluca Gargano, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore;

#### E

**ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A.**, sede legale Corso Porta Romana 68, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960 - iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1854148 - capitale sociale variabile interamente versato -, iscritta al n. 269 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (“**Testo Unico Finanziario**” o “**TUF**”) che, nella sottoscrizione del presente documento agisce per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali gestito dalla stessa e denominato “Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio” (di seguito “**BIT**”, un “**Creditore Privilegiato**” o un “**Portatore iniziale dei Titoli**” posto che con l’espressione “**Portatore dei Titoli**” si intenderà anche qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli), che interviene al presente atto in persona del sig. [•], nella sua qualità di [•];

#### E

**ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A.**, sede legale Corso Porta Romana 68, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960 - iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1854148 - capitale sociale variabile interamente versato -, iscritta al n. 269 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del TUF che, nella sottoscrizione del presente documento agisce per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali gestito dalla stessa e denominato “Anthilia BIT Parallel Fund” (di seguito “**Parallel Fund**”, un “**Creditore Privilegiato**” o un “**Portatore iniziale dei Titoli**” posto che con l’espressione “**Portatore dei Titoli**” si intenderà anche qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli), che interviene al presente atto in persona del sig. [•], nella sua qualità di [•];

Tutte le parti di cui sopra sono collettivamente definite le “**Parti**”.

#### PREMESSO CHE

- A.** In data odierna, il Costituente ha emesso titoli (i “**Titoli**”) per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinque milioni/00) (il “**Prestito**”). I termini e le condizioni dei Titoli (il “**Regolamento dei Titoli**”) sono riportati nell’ Allegato 2.
- B.** Con il presente contratto (il “**Contratto**”) il Costituente intende concedere ai Creditori Privilegiati un privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del Testo Unico Bancario sui beni indicati all’ Articolo 2 (di seguito, il “**Privilegio Speciale**”) a garanzia delle obbligazioni di pagamento del Costituente derivanti dai Titoli.

**TANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

**1.1** Le premesse (“**Premesse**”) e gli allegati (“**Allegati**”) al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**1.2** I termini di seguito elencati avranno il significato di seguito elencato, posto che i termini non diversamente definiti avranno il significato ad essi attribuito nel Regolamento dei Titoli:

“**Articolo**” indica ciascun articolo del presente Contratto.

“**Beni**” ha il significato di cui all'Articolo 2.

“**Contratto**” indica il presente contratto, unitamente alle Premesse ed agli Allegati.

“**Credito Garantito**” ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 3.1.

“**Creditore Privilegiato**” indica il Portatore dei Titoli, nonché qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli.

“**Data di Estinzione del Privilegio Speciale**” ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 7.1.

“**Giorno Lavorativo**” ha il significato attribuito a tale termine nel Regolamento dei Titoli.

“**Portatore dei Titoli**” indica ciascun Portatore iniziale dei Titoli nonché qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli.

“**Privilegio Speciale**” ha il significato di cui alla Premessa B.

“**Testo Unico Bancario**” indica il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato.

“**Titoli**” ha il significato di cui alla Premessa A.

**2. COSTITUZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE**

Al fine di garantire l'integrale e puntuale pagamento del Credito Garantito, con il presente Contratto il Costituente, ai sensi dell'articolo 46, comma 1-*bis*, del Testo Unico Bancario, costituisce privilegio speciale a favore dei Creditori Privilegiati, che accettano:

(a) sui beni indicati all'Allegato 1;

(b) in caso di vendita, in tutto od in parte, dei beni indicati all'Allegato 1, sui beni della medesima tipologia di quelli di cui all'Allegato 1 ovunque essi si trovino, acquistati dal Costituente in sostituzione dei beni venduti (che rientrano nelle categoria di cui alla lettera b) dell'art. 46 del Testo Unico Bancario), che entreranno nella proprietà del Costituente tra la data di stipula del presente Contratto e la Data di Estinzione del Privilegio Speciale;

(di seguito tutti i beni indicati nelle precedenti lettere (a) e (b), congiuntamente, i “**Beni**”).

**3. CREDITO GARANTITO**

**3.1** Il Privilegio Speciale costituito in forza del presente Contratto garantisce ogni credito, esistente o futuro, dei Creditori Privilegiati nei confronti del Costituente, derivante, a qualunque titolo, dai Titoli (il “**Credito Garantito**”), includendo, a titolo esemplificativo:

(i) ogni credito nei confronti del Costituente per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, inclusi gli interessi di mora, ed ogni altra obbligazione di pagamento dovuti ai Portatori dei Titoli in base al Regolamento dei Titoli;

(ii) ogni credito nei confronti del Costituente a titolo di pagamento di indebito o arricchimento senza causa in conseguenza dell'eventuale nullità, annullamento o comunque invalidità o inefficacia dei Titoli, inclusi i crediti a titolo di risarcimento di eventuali danni ai sensi dell'art. 1338 del codice civile;

(iii) ogni credito nei confronti del Costituente per il rimborso di qualsiasi spesa, onere, commissione e ogni altra tassa, imposta ed in genere ogni altro tributo (inclusi gli incrementi da pagare dovuti a maggiori imposte) o costo sostenuto dai Creditori Privilegiati a seguito del rimborso anticipato dei Titoli, del risarcimento dei danni o di altro indennizzo o di qualsiasi altro importo dovuto ai Creditori Privilegiati in base al Regolamento dei Titoli;

(iv) ogni credito avente a oggetto tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) documentati e sostenuti e ogni altra somma corrisposta dai Creditori Privilegiati ai fini dell'eventuale escussione del Privilegio Speciale, nonché i costi, gli oneri e le spese sostenuti e documentati in conseguenza di eventuali modifiche del presente Contratto o del Regolamento dei Titoli e dell'esercizio da parte dei Creditori Privilegiati dei diritti a esso spettanti in base al presente Contratto o al Regolamento dei Titoli;

(v) ogni altro credito nascente a favore dei Creditori Privilegiati in virtù del presente Contratto; e

(vi) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, il Privilegio Speciale garantisce anche ogni credito avente ad oggetto la restituzione e/o il rimborso di uno o più pagamenti effettuati dal Costituente ai sensi del Regolamento dei Titoli, che abbiano formato oggetto di revoca, dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità (anche relativa), in conseguenza di Procedure Concorsuali o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa a esso relativo.

**3.2** Il Privilegio Speciale costituito in forza del presente Contratto viene concesso per un ammontare di complessivi Euro 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio, restando inteso che tale importo verrà progressivamente ridotto, dovendo rappresentare, in ciascun momento, un importo espresso in Euro pari ad almeno il 110% dell'ammontare residuo in linea capitale dei Titoli (di seguito “**Importo Massimo Garantito**”).

**4. EFFICACIA DEL PRIVILEGIO SPECIALE**

**4.1** Il Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, rimarrà valido nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale del Credito Garantito.

**4.2** Il Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto sarà aggiuntivo rispetto a ogni altra garanzia personale o reale di cui i Creditori Privilegiati possano, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutto o parte del Credito Garantito.

## **5. TRASCRIZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE**

- 5.1** Il presente Contratto sarà registrato nel registro indicato all'articolo 1524, secondo comma, del codice civile per gli effetti di cui al terzo comma dell'articolo 46 del Testo Unico Bancario.
- 5.2** Il Costituente autorizza l'esecuzione della suddetta formalità a richiesta di chiunque, con esonero per i preposti ai competenti uffici da ogni responsabilità e si impegna a far sì che, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla stipula del presente Contratto, venga fornita evidenza ai Creditori Privilegiati dell'avvenuta trascrizione, consegnando l'originale della nota di trascrizione del presente Contratto. Detta formalità potrà essere espletata anche dal notaio autenticante il presente Contratto.
- 5.3** Il Costituente si impegna a fornire ai Creditori Privilegiati, semestralmente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, un elenco contenente l'indicazione specifica dei rispettivi Beni di nuova acquisizione da parte del Costituente ricompresi nella definizione di cui all'articolo 2, lettera (b), (*Costituzione del Privilegio*). Il Costituente si impegna a ripetere nelle forme richieste dalla legge il presente Privilegio Speciale nel mese di gennaio e luglio di ogni anno, con riferimento ai Beni allora di sua proprietà, fermo restando che i nuovi Beni non determineranno un incremento dell'Importo Massimo Garantito.
- 5.4** I Creditori Privilegiati in virtù del mandato conferito dal Costituente ai sensi del successivo Articolo 11, sono comunque autorizzati a richiedere, in ogni momento, l'integrazione della trascrizione nel registro di cui all'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 46 del Testo Unico Bancario con riferimento ai Beni che sono e saranno oggetto di Privilegio Speciale in forza del presente Contratto e non indicati in Allegato 1. La suddetta integrazione avverrà a spese del Costituente, il quale esonera in ogni caso il Cancelliere del Tribunale competente da ogni responsabilità al riguardo.
- 5.5** Il Privilegio Speciale si intende in ogni caso costituito su tutti i Beni sino alla concorrenza dell'Importo Massimo Garantito e, pertanto, che la trascrizione di ulteriori descrizioni specifiche di beni, ulteriori rispetto a quella riportata in Allegato 1 al presente Contratto, nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, sarà una mera facoltà dei Creditori Privilegiati e non sarà considerata necessaria al fine della costituzione del Privilegio Speciale sui Beni, ferme restando le inderogabili disposizioni di legge.

## **6. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL COSTITUENTE**

- 6.1** Ai fini del presente Contratto, il Costituente dichiara e garantisce ai Creditori Privilegiati quanto segue:
- (i) ha la piena capacità e diritto di sottoscrivere il presente Contratto e di obbligarsi ai sensi dello stesso, e tutte le deliberazioni sociali o di altra natura necessarie in relazione ad esso sono state debitamente e validamente adottate e non sono state revocate; inoltre, le obbligazioni assunte dal Costituente in virtù del presente Contratto non violano, né determinano alcuna violazione di alcuna disposizione statutaria, né alcun impegno contrattuale od obbligo comunque assunto dal Costituente o gravante sullo stesso;
  - (ii) il Costituente è l'unico legittimo proprietario dei Beni e ciascuno di tali Beni (i) è libero da qualsiasi altro vincolo, garanzia reale o personale o diritto di terzi di alcun genere, ad eccezione di quelli derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge, e (ii) non è sottoposto a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo ed è liberamente trasferibile;
  - (iii) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto, azioni legali, procedimenti giudiziari od arbitrali o simili, ivi inclusi procedimenti aventi carattere di urgenza, aventi ad oggetto i Beni, o che possano comunque pregiudicare la validità, efficacia e/o l'opponibilità a terzi del presente Contratto e/o l'escutibilità del Privilegio Speciale davanti ad autorità giudiziarie, collegi arbitrali o altri organi giurisdizionali italiani o stranieri;
  - (iv) l'elenco contenuto nell'Allegato 1 al presente Contratto ricomprende tutti i beni che ricadono nella definizione di Beni di cui è proprietario il Costituente alla data di stipula del presente Contratto;
  - (v) a seguito dell'adempimento delle formalità indicate al precedente Articolo 5 (*Trascrizione del Privilegio Speciale*), il Privilegio Speciale costituirà, sino a quando verrà cancellato in conformità al presente Contratto, una garanzia valida, azionabile, escutibile ed opponibile ai terzi, a garanzia del puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti;
  - (vi) alla data del presente Contratto, il Costituente non è soggetto ad alcuna Procedura Concorsuale, né a qualsiasi altra procedura di qualsivoglia natura che possa pregiudicare il perseguimento del suo oggetto sociale, o che possa dare luogo ad una limitazione dei diritti dei suoi creditori o che possa impedire la valida sottoscrizione del presente Contratto.
- 6.2** Tali dichiarazioni e garanzie dovranno intendersi valide, efficaci e vincolanti con riferimento ai Beni di volta in volta assoggettati al Privilegio Speciale in forza del presente Contratto.

## **7. DURATA, CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE**

- 7.1** Il Privilegio Speciale concesso in forza del presente Contratto e tutti i diritti e le facoltà dei Creditori Privilegiati derivanti dal presente Contratto rimarranno pienamente validi ed efficaci fino alla Data in cui il Credito Garantito sia integralmente soddisfatto ("**Data di Estinzione del Privilegio Speciale**").
- 7.2** Successivamente alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale, i Creditori Privilegiati, a spese e su richiesta scritta del Costituente, dovranno prontamente consegnare a quest'ultimo una dichiarazione di consenso all'estinzione del Privilegio Speciale nelle forme previste dalle disposizioni di legge applicabili.

## **8. IMPEGNI DEL COSTITUENTE**

- 8.1** In aggiunta e senza pregiudizio per quanto previsto nel Regolamento dei Titoli, il Costituente fino alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale, dovrà:
- (i) posto che il Costituente avrà diritto di disporre dei Beni, a ogni data di pagamento degli interessi prevista dal Regolamento dei Titoli dovrà mantenere un valore di acquisto dei Beni assoggettati al presente Privilegio Speciale pari o superiore al 110% (centodieci per cento) dell'allora capitale non rimborsato dei Titoli;
  - (ii) far eseguire alla società IAS S.r.l. (o ad altro soggetto concordato tra le Parti), con riferimento al giugno e dicembre di ogni anno ed entro rispettivamente il 31 luglio ed il 31 dicembre di ogni anno e fino alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale e metterla a disposizione dei Portatori dei Titoli secondo le modalità indicate nel Regolamento del Prestito, una valutazione che accerti l'esistenza di Beni per un costo di acquisto dei Beni stessi risultante dalla situazione semestrale dell'Emittente o dal Bilancio Individuale almeno pari al 110% (centodieci per cento) dell'allora capitale non rimborsato dei Titoli;

- (iii) astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che possano pregiudicare la validità e/o l'efficacia del Privilegio Speciale o dei diritti e degli interessi dei Creditori Privilegiati a far valere tale garanzia, ovvero che possano diminuire in maniera significativa il valore dei relativi Beni e dovrà compiere a proprie spese quanto i Creditori Privilegiati possano ragionevolmente ritenere necessario o opportuno al fine di tutelare il valore di tali relativi Beni;
- (iv) salvo quanto diversamente previsto nel Regolamento dei Titoli, non costituire, né consentire la creazione di alcun diritto reale, di godimento o di garanzia relativamente ai Beni, ad eccezione di quei diritti derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge o comunque costituiti a favore dei Creditori Privilegiati a garanzia del Credito Garantito;
- (v) prestare prontamente e a proprie spese cooperazione ai Creditori Privilegiati al fine di tutelare i diritti del medesimo in relazione ai relativi Beni contro le rivendicazioni di terzi;
- (vi) di volta in volta ed in qualsiasi momento, stipulare ed eseguire sollecitamente tutti gli ulteriori documenti ed atti ed intraprendere tutte le ulteriori azioni derivanti da tali documenti ed atti che dovessero essere necessarie o che i Creditori Privilegiati dovesse richiedere al fine di: (i) assicurare e mantenere l'efficacia del Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto e/o (ii) consentire ai Creditori Privilegiati l'esercizio dei propri diritti relativi ai relativi Beni in quanto oggetto del Privilegio Speciale in forza del presente Contratto;
- (vii) informare prontamente i Creditori Privilegiati circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata per iscritto relativamente ai Beni che sia rilevante ai fini del presente Contratto e del Privilegio Speciale;
- (viii) tenere adeguata documentazione in relazione ai Beni, consentendo in qualunque momento ai Creditori Privilegiati, previo ragionevole preavviso, di esaminare tale documentazione e di farne copie ed estratti; e
- (ix) oltre a quanto previsto nell'Articolo 11 (*Mandato ai Creditori Privilegiati*), fare quanto i Creditori Privilegiati dovessero ragionevolmente richiedere al fine di rendere opponibile ai terzi l'assoggettamento al Privilegio Speciale di cui all'articolo 46, comma 1-bis del Testo Unico Bancario costituito in forza del presente Contratto di Beni non ricompresi nei beni di cui all'Allegato 1.

## 9. MODALITÀ DI ESCUSSIONE

Qualora le Obbligazioni Garantite non siano state adempiute nei termini di cui al Regolamento dei Titoli, i Creditori Privilegiati avranno il diritto di escutere la garanzia costituita ai sensi del presente Privilegio Speciale e potranno esercitare qualsiasi altro diritto a loro spettante per il caso di inadempimento del Costituente relativo al Credito Garantito.

## 10. IMPUTAZIONE DEI PROVENTI ED EVENTUALE ECCEDEXENZA

Tutti i ricavi ricevuti dai Creditori Privilegiati in relazione all'escussione del Privilegio Speciale e in relazione a una vendita, incasso o altro realizzo dei Beni, o di parte di essi, saranno utilizzati per il soddisfacimento del Credito Garantito fino al totale soddisfacimento dello stesso. Eventuali eccedenze saranno restituite al Costituente.

## 11. MANDATO AI CREDITORI PRIVILEGIATI

**11.1** Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Costituente conferisce ai Creditori Privilegiati mandato con rappresentanza irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché, in nome, per conto e a spese del Costituente, in caso di inerzia di quest'ultimo protratta per 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento di richiesta scritta da parte Creditore Privilegiato provveda, ove possibile, al compimento delle attività di cui ai precedenti Articoli 5 (*Trascrizione del Privilegio Speciale*) e 9 (*Impegni del Costituente*) del presente Contratto.

**11.2** Nel conferire il presente mandato, il Costituente prende atto del conflitto di interessi dei Creditori Privilegiati e riconosce che l'esecuzione del mandato potrà comportare per i Creditori Privilegiati la conclusione di contratti con se stesso. A tal fine, ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, autorizza espressamente i Creditori Privilegiati a eseguire il mandato anche agendo in conflitto di interessi e concludendo contratti con se stesso e rinuncia sin d'ora alle eventuali azioni di annullamento, inefficacia od invalidità di tali contratti.

## 12. COMUNICAZIONI

**12.1** Ogni avviso o comunicazione prevista dal presente Contratto sarà considerata valida se effettuata per iscritto ed inviata all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R, o tramite PEC, agli indirizzi di seguito indicati o ad altro indirizzo di volta in volta comunicato dalle Parti con le modalità di cui al presente Articolo:

se al BIT e Parallel Fund:

**Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.**

Corso di Porta Romana, 68

20122 Milano

Italia

Alla cortese attenzione di: Responsabile Anthilia BIT – Parallel Fund

PEC: anthilia@pec.it

se al Costituente:

**Velier S.p.A.**

via G. Byron, 14

16145 Genova (Ge)

Italia

All'attenzione di Gianluca Gargano

PEC: velierspa@aep-pec.it

- 12.2** Resta inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno: (i) dal momento della consegna se inviate a mezzo raccomandata A/R; (ii) con la ricezione dell' email via PEC. Le comunicazioni pervenute agli indirizzi sopra indicati in un giorno non lavorativo ovvero oltre il normale orario di lavoro si considereranno effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 12.3** Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra, con preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi, quel diverso indirizzo presso il quale intenderà ricevere tutte le comunicazioni relative o altrimenti connesse al presente Contratto.
- 13. MISCELLANEA**
- 13.1** Il Costituente accetta che i Creditori Privilegiati non saranno responsabile per gli eventuali danni causati al Costituente dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto e dei diritti di garanzia in esso costituiti, se non nel caso di dolo o colpa grave, e limitatamente al soggetto cui possa essere direttamente imputato il dolo o la colpa grave.
- 13.2** Salvo quanto previsto dall' Articolo 11 (*Mandato ai Creditori Privilegiati*), eventuali modifiche del presente Contratto saranno efficaci solo se effettuate per iscritto e se firmate dal Costituente e dai Creditori Privilegiati, nella stessa forma in cui è stipulato il presente Contratto. Nessuna rinuncia a qualsiasi disposizione del presente Contratto e nessun consenso a qualsiasi deroga a esso da parte del Costituente saranno efficaci se non siano effettuati per iscritto e firmati dai Creditori Privilegiati e comunque tale rinuncia o consenso saranno efficaci solo per il caso specifico e per il fine specifico per cui sono stati dati.
- 13.3** Nessuna omissione o ritardo, da parte dei Creditori Privilegiati, nell'esercizio di qualsiasi diritto a essi spettante ai sensi del presente Contratto opererà come rinuncia a esso; né alcun esercizio di un singolo diritto o di parte di esso impedirà qualsiasi altro od ulteriore esercizio o l'esercizio di qualsiasi altro diritto.
- 13.4** I diritti e le azioni di tutela dei Creditori Privilegiati previsto nel presente Contratto e nel Regolamento dei Titoli sono cumulativi e si aggiungono e non escludono qualsiasi altro diritto o azione di tutela previsti dalla legge. I diritti dei Creditori Privilegiati ai sensi del presente Contratto non sono condizionati o subordinati a qualsiasi tentativo da parte dei Creditori Privilegiati di esercitare altri diritti o garanzie nei confronti di qualunque terzo.
- 13.5** Senza pregiudizio alcuno ad altre previsioni del presente Contratto, esso sarà vincolante per il Costituente e per i rispettivi successori, cessionari e aventi causa a qualunque titolo a seguito di operazioni straordinarie e sarà a beneficio dei Creditori Privilegiati e dei loro successori, cessionari o aventi causa.
- 13.6** Secondo la massima estensione prevista dalla legge, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola del presente Contratto non comporterà l'invalidità o la nullità del Contratto stesso.
- 14. NEGOZIAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO**
- Il Costituente dichiara che il presente Contratto e ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra il Costituente e i Creditori Privilegiati, che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto, che lo stesso non è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari e di aver ricevuto dai Creditori Privilegiati la bozza definitiva del presente Contratto prima della data odierna. Conseguentemente, le Parti riconoscono reciprocamente che nel presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1341 e 1342 del codice civile.
- 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**
- 15.1** Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano.
- 15.2** Per qualsiasi controversia avente origine dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto sarà competente, salvo le ipotesi di competenza inderogabile per legge, in via esclusiva il Foro di Milano.
- 16. TASSE, IMPOSTE E SPESE**
- 16.1** Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200) trattandosi di Privilegio Speciale concesso dal debitore, Velier S.p.A., in favore dei creditori, BIT e Parallel Fund e ciascun successivo Portatore dei Titoli (Risoluzione ministeriale n. 260146/1991).
- 16.2** Tutte le tasse, imposte e spese dovute in relazione al presente Contratto saranno a esclusivo carico del Costituente.
- 17. ATTO A RACCOLTA**
- 17.1** Le Parti chiedono che il presente Contratto venga conservato e depositato nella raccolta degli atti tra vivi del Notaio che autenticherà le sottoscrizioni qui apposte, autorizzando il Notaio detto a rilasciarne copie autentiche, estratti e certificati a richiesta di qualunque Parte.

#### **ALLEGATO 1**

##### **DESCRIZIONE BENI SOTTOPOSTI A PRIVILEGIO SPECIALE**

- Bottiglie di super alcoolici esistenti nel magazzino sito in Corso Italia 100, 16019 Ronco Scrivia (Genova), come meglio indicate nell'atto di privilegio.

#### **ALLEGATO 2**

##### **REGOLAMENTO DEI TITOLI**

[•]

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO B

«*Velier S.p.a. – 5,875% 2017 – 2023*»  
DI NOMINALI EURO 1.000.000  
ISIN IT0005246514

### Velier S.p.a.

Sede legale via G. Byron, 14 cap 16145 Genova (Ge)

Capitale Sociale: Euro 500.000 i.v.

Codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Genova 00264080102

R.E.A. n. 98352

*Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto qui non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

### 1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Agenzia di Rating**” si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in Milano, via San Vigilio, 1.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Banca Agente**” indica The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. Italian Branch, con sede in Via Mike Bongiorno 13 - 20124 Milano, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 20.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d’azienda e strumenti finanziari, fermo restando che tale termine non includerà i beni oggetto dell’attività commerciale dell’Emittente né i crediti commerciali derivanti da tale esercizio.

“**Bilancio**” indica il Bilancio Individuale ovvero, a partire dall’esercizio che termina al 31 dicembre 2017 (incluso), il Bilancio Consolidato.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio proforma consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno che riceverà anche i risultati della collegata estera non controllata dall’Emittente e che sarà partecipata al 50% dall’Emittente ed al 50% da LMDW Creations o da altra società facente parte del gruppo La Maison du Whisky. Tale bilancio proforma sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di IAS S.r.l. e verrà redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Bilancio Individuale**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di IAS S.r.l. e verrà redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Core Business**” indica, alla Data di Emissione, l’insieme delle attività svolte dall’Emittente quali indicate dallo statuto dell’Emittente stessa.

“**Covenant Finanziari**” si intendono i seguenti parametri finanziari: PFN/PN, PFN/EBITDA e PFN.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di

pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda dei casi (i) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) ovvero (ii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall’Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 30° Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione di ciascun Bilancio (che non potrà in ogni caso essere successiva al 15 luglio di ciascun anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo immediatamente precedente tale Data di Verifica.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile), dei canoni di *leasing*, degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti sulla base dello schema di conto economico del Bilancio.

“**Emittente**” indica Velier S.p.a., con sede legale in via G. BYRON, 14 CAP 16145 GENOVA (GE), capitale sociale deliberato Euro 500.000 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova n. 00264080102, R.E.A. n. 98352.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire in modo determinante sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Gianluca Gargano**” si intende il sig. Gianluca Stefano Gargano, nato a Genova, il 8 maggio 1953, residente in Genova, Via Nicola Fabrizi 2, c.f. n. GRC GLC 53E08 D969Y.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (o altra analogo disposizione di legge applicabile).

“**Joint Venture**” si intende la joint venture societaria che verrà realizzata dall’Emittente con La Maison du Whisky, e che – all’esito dei conferimenti previsti sia da parte di Velier che da parte di La Maison du Whisky, sarà partecipata al 50% dall’Emittente e al 50% da LMDW Creations o da altra società facente parte del gruppo La Maison du Whisky.

“**Indebitamento Consentito**” indica una PFN fino ad un massimo di (i) Euro 21 milioni fino al 2018 (incluso) e (ii) 20 milioni a partire dal 2019 (incluso).

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring pro solvendo, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito finanziario in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari) nell’ambito delle fattispecie riportate al punto (a);

- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività che possa derivare da garanzie reali, fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage forti e simili;
- (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di forward, accordi di sale e sale back o di sale and leaseback) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- (f) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*market to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del close-out di tale operazione in derivati, tale importo); e
- (g) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (f) che precedono, con espressa esclusione delle garanzie richieste dalle pubbliche autorità per la costituzione e mantenimento di depositi fiscali/doganali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato di cui all’ Articolo 3.

“**La Maison du Whisky**” si intende (i) la società di diritto francese denominata “La Maison du Whisky S.A.” con sede a Parigi, Rue d’Anjou n. 20 e TVA (Partita IVA) n. FR 59572031649; (ii) la società di diritto francese denominata “GESTAR S.A.”, con sede a Clichy-la Garenne, Rue Martre 9-11 e TVA n. FR 19 400 654 687; e (iii) le società controllate dalle società di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all’Emittente od alle società del Gruppo dell’Emittente:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l’emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del codice civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del codice civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (iii) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (iv) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o all’assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-bis e seguenti, del codice civile.

“**Operazioni Straordinarie Consentite**” indica, in relazione all’Emittente o ad altre società del Gruppo, le seguenti Operazioni Straordinarie che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato (e purché tali operazioni non determinino il Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa da parte di un investitore finanziario specializzato, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell’Emittente ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile;
- (iv) le Operazioni Straordinarie che siano previamente espressamente autorizzate dai Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato; e
- (v) il conferimento di marchi, contratti di distribuzione, e stock di prodotti nella società veicolo costituita al fine di dare attuazione alla Joint Venture;
- (vi) la fusione tra l’Emittente e la Joint Venture;
- (vii) le fusioni poste in essere tra l’Emittente e altre società del Gruppo diverse dall’Emittente ovvero tra queste ultime, fermo restando che, per effetto di tale fusione, nel primo caso l’Emittente sia l’incorporante e, nel secondo caso, la società derivante dalla fusione resti comunque parte del Gruppo.

(viii) la cessione e/o conferimento di singoli rami di azienda dell'Emittente a favore di società del Gruppo od operazioni di spin-off in qualunque modo strutturate, purché gli elementi dell'attivo patrimoniale dell'Emittente oggetto di tali operazioni vengano acquisiti da società che siano parte del Gruppo dell'Emittente.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio, l'ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

- (a) (+) D1 obbligazioni;
- (b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (d) (+) D4 debiti verso banche;
- (e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (g) (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (h) (+) effetti in scadenza;
- (i) (-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 settembre 2017.

“**Quotazione**” indica l'operazione di quotazione mediante aumento di capitale riservato delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato non regolamentato.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Bilancio predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell'Emittente [www.velier.it](http://www.velier.it).

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Maggiorato come definiti nell'Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi di oltre il 120% l’ammontare del finanziamento che garantiscono;
- (c) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o delle società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## **2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) denominato «*Velier S.p.a. – 5,875% 2017 – 2023*», è costituito da n. 20 obbligazioni al portatore (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 50.000 ciascuno in taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* del TUF.

## **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all’Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle obbligazioni.

## **4. Prezzo di emissione**

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

## **5. Data di Emissione e Data di Godimento**

Il Prestito è emesso in data 24 marzo 2017 la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

## **6. Durata**

Il Prestito ha una durata sino al 31 marzo 2023 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

## 7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,875 % (cinque virgola ottocentosettantacinque per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”) calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli.

A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA riferito a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant, il Tasso di Interesse Iniziale potrà essere aumentato per il valore sotto indicato (il tasso di Interesse Iniziale quale aumentato ai sensi del presente Articolo 7, il “**Tasso di Interesse Maggiorato**”) sulla base di quanto sotto riportato:

Valori Soglia	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
PFN/Ebitda≤	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

PFN/EBITDA	Incremento rispetto al Tasso di Interesse Iniziale
Se > Valori Soglia =< 4,00	0,60%
Se > 4,00 ma =< 5,00	1,50%

fermo restando che il Tasso di Interesse Iniziale si applica alla Prima Data di Pagamento e, successivamente, all’interno dei valori del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestati a ciascuna Data di Verifica nella Dichiarazione sui Covenant nel caso in cui gli stessi siano, a ciascuna Data di Calcolo all’interno dei Valori Soglia.

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Maggiorato (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica in cui viene calcolato e verificato il Covenant Finanziario PFN/EBITDA. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) ovvero dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Emittente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse Maggiorato, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

## 8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2018, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all’Allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

## 9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell’Emittente detenute direttamente od indirettamente da Gianluca Gargano (o dai relativi eredi), risulti inferiore all’51% (“**Cambio di Controllo**”);
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 45 (quarantacinque) giorni;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all’interno dell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni successivi all’invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune ove nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente:** (a) l’avvio nei confronti dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell’udienza camerale di cui all’articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l’Emittente ovvero la differente società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo, ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (c) il deposito da parte dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (d) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (e) l’avvio da parte dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all’articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all’articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:**
  - (a) L’esecuzione da parte dei creditori dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo di una o più procedure esecutive su alcuno dei Beni dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
  - (b) Fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento monitorio dotato di provvisoria esecutività, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo ovvero avente a oggetto i Beni dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
  - (c) In sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per equivalente, a carico dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
  - (d) Vengano elevati protesti nei confronti dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (vi) **Liquidazione:** l’adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo con la quale si approvi:
  - a) la messa in liquidazione dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo; ovvero
  - b) la cessazione di tutta l’attività dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo;
- (vii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l’effettuazione nei confronti dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
  - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'inadempimento riguardi un importo di almeno Euro 100.000 (centomila);
  - (ii) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della relativa società del Gruppo a condizione che l'importo che l'Emittente o la diversa società del Gruppo sia tenuta a rimborsare a seguito di tali eventi sia superiore ad Euro 100.000 (centomila);
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio Individuale e del Bilancio Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio;
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xv) **Privilegio Speciale:** la nullità, l'annullamento, l'inefficacia e/o lo scioglimento in tutto od in parte del Privilegio Speciale ovvero la violazione da parte dell'Emittente di una o più obbligazioni poste a suo carico ai sensi dell'articolo 8 (*Impegni del Costituente*) del Privilegio Speciale.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato ovvero secondo le diverse modalità richieste da Borsa Italiana. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente, tramite apposito comunicato da pubblicarsi sul Sito Internet, ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC [velierspa@aep-pec.it](mailto:velierspa@aep-pec.it), restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT e ai Portatori dei Titoli (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

## 10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza con le Date di Pagamento che cadono il 30 settembre 2019, 30 settembre 2020 e 30 settembre 2021, al rimborso anticipato integrale o parziale dei Titoli.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato dei Titoli ai sensi del presente Articolo 10, tale rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori dei Titoli al (i) 106% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2019, (ii) 105% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2020 e (iii) 104% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2021, fermo restando che tale rimborso comprenderà il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, ed avverrà *pari passu* e *pro rata* con riferimento a tutti i Titoli.

Il rimborso anticipato, dovrà essere preceduto da un preavviso ai Portatori dei Titoli da inviarsi mediante comunicazione inviata agli stessi ed al Rappresentante Comune ove nominato e pubblicata sul sito internet dell'Emittente nonché comunicazione a Borsa Italiana e a mezzo del circuito Monte Titoli, da effettuarsi almeno 6 (sei) mesi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

## 11. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e privilegiate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

## 12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che sia in grado di determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o di altra società del Gruppo; (b) non cessare l'oggetto sociale dell'Emittente e fare in modo che l'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo non venga modificato in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; (c) non realizzare e fare in modo che le altre società del Gruppo non realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso o esse esercitata/e alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; e (d) non modificare la propria forma giuridica e fare in modo che i propri soci non costituiscano alcun Vincolo sulle azioni dell'Emittente;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare e fare in modo che non vengano approvate né compiere e fare in modo che non vengano compiute Operazioni Straordinarie;
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli non costituire e fare in modo che non venga costituito alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (vi) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 23 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
  - a) trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):
    - indicazione della posizione finanziaria lorda alla fine di ciascun trimestre solare;
    - fatturato mensile e progressivo dall'inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dal budget;
    - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al budget ed al piano industriale;
  - b) semestralmente, entro il 25 (venticinque) settembre di ciascun anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente e del Gruppo, aggiornata alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente:
    - il bilancio individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo a tale data;

- descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al budget;

c) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:

- Bilancio Individuale e, qualora redatto, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
- relazione della società di revisione relativa al Bilancio Individuale e, qualora redatto, al Bilancio Consolidato;
- relazione del collegio sindacale relativa al Bilancio Individuale e, qualora redatto, al Bilancio Consolidato;
- aggiornamento del business plan;
- Dichiarazione sui Covenant.

(vii) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, siano rispettati i seguenti Covenant Finanziari:

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
PFN/PN ≤	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
PFN/Ebitda ≤	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
PFN ≤	€ 20 milioni	€ 21 milioni	€ 21 milioni	€ 20 milioni	€ 20 milioni	€ 20 milioni	€ 20 milioni

- (viii) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
- (ix) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato, non vendere, trasferire od altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) in operazioni diverse dalle Operazioni Straordinarie Consentite di alcuno dei Beni dell'Emittente qualora (i) il valore unitario di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito Obbligazionario sia superiore ad Euro 100.000 e sempreché non determinino un Cambio di Controllo; ovvero (ii) per le operazioni che superino tale limite, qualora il valore unitario cumulativo (somma algebrica) di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito Obbligazionario sia inferiore ad Euro 500.000 e purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel Core Business dell'Emittente e sempreché non determinino un Cambio di Controllo; ai fini di cui al presente (ix), per valore dell'operazione si intende il valore di carico dei Beni dell'Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell'ultimo Bilancio approvato antecedentemente alla relativa operazione; rimane inteso che l'Emittente sarà libero di prestare il proprio consenso alla conversione di eventuali crediti verso altre società da essa partecipate in capitale;
- (x) astenersi dal distribuire utili o riserve disponibili per un ammontare superiore al minore tra (i) il 35% dell'utile netto dell'Emittente risultante dall'ultimo Bilancio Individuale approvato e (ii) il 35% dell'utile netto risultante dal Bilancio Consolidato, a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante;
- (xi) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati al precedente paragrafo (vi)(c) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (xii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;

- (xiv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xv) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xvi) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xvii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;
- (xviii) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 11 (*Status dei Titoli*) che precede, fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xix) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xx) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xxi) non permettere che alcuna delle altre società del Gruppo assuma obblighi contrattuali (o Vincoli) che:
  - (a) limitino il diritto di tale altra società del Gruppo di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
  - (b) non permettano a tale altra società del Gruppo di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
  - (c) limitino il diritto, l'obbligo o la facoltà di tale società del Gruppo, di trasferire alcuno dei suoi Beni all'Emittente, qualora una di queste operazioni possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxii) astenersi, e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto, diretto od indiretto, di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xxiii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiavi alla Data di Emissione con particolare riguardo a Gianluca Gargano, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxiv) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo IAS S.r.l.) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli;
- (xxv) non assumere alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- (xxvi) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare i programmi di crescita e *capital expenditure*, astenendosi, in ogni caso, dall'utilizzare tali fondi per estinguere anticipatamente finanziamenti a medio lungo termine;
- (xxvii) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, *assets* od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (*D&O – Directors and Officers Insurance*);
- (xxviii) comunicare ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione.

### 13. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione di uno o più Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (*Obblighi dell'Emittente*) (vii) ovvero un valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Maggiore, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli ed al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 23 (*Varie*), ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant con avviso pubblicato sul Sito Internet e comunicazione scritta alla Banca Agente.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificata una violazione di uno dei Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) (vii) ovvero un valore del

Covenant Finanziario PFN/EBITDA che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Maggiorato e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

#### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **15. Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

#### **16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 10 marzo 2017 (la "Deliberazione di Emissione").

#### **17. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

#### **18. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

#### **19. Regime fiscale**

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

#### **20. Agente di calcolo e pagamento**

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dalla Banca Agente. L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 23 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

## **21. Assemblea dei Portatori dei Titoli**

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

## **22. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Salvo quanto previsto all'articolo 13, per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

## **23. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle norme vigenti. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

## **24. GARANZIA**

In prossimità alla Data di Emissione, con atto sottoscritto tra la l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli, l'Emittente ha rilasciato un privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del d.lg 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato ed integrato, sulle bottiglie di super alcoolici meglio descritte nell'atto (il "**Privilegio Speciale**") a favore di ciascuno dei Portatori dei Titoli, a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito Obbligazionario e del presente Regolamento per un ammontare massimo pari ad Euro 1.100.000 oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio.

Il testo del Privilegio Speciale è allegato al Regolamento come Allegato B ed è consultabile sul Sito Internet.

**ALLEGATO A****PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO**

Data	Numero Rata Capitale	% di rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
30/09/2017	0		0,00%	50.000,00	-
31/03/2018	0		0,00%	50.000,00	-
30/09/2018	1	9,00%	9,00%	45.500,00	4.500,00
31/03/2019	2	9,00%	18,00%	41.000,00	4.500,00
30/09/2019	3	9,50%	27,50%	36.250,00	4.750,00
31/03/2020	4	9,50%	37,00%	31.500,00	4.750,00
30/09/2020	5	10,00%	47,00%	26.500,00	5.000,00
31/03/2021	6	10,00%	57,00%	21.500,00	5.000,00
30/09/2021	7	10,50%	67,50%	16.250,00	5.250,00
31/03/2022	8	10,50%	78,00%	11.000,00	5.250,00
30/09/2022	9	11,00%	89,00%	5.500,00	5.500,00
31/03/2023	10	11,00%	100,00%	0,00	5.500,00

**ALLEGATO B**  
**PRIVILEGIO SPECIALE**

**COSTITUZIONE DI PRIVILEGIO SPECIALE EX ARTICOLO 46, comma 1-bis. D. Lgs. 1 Settembre 1993 N. 385 A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA VELIER S.p.A.**

**TRA**

**VELIER S.p.A.**, società per azioni con sede legale in via G. Byron, 14 cap 16145 Genova (Ge), capitale sociale pari ad Euro 500.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 00264080102, R.E.A. 98352 (di seguito il “**Costituente**” o “**Velier**”), in persona del signor Gianluca Gargano, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore;

**E**

**BANCO DI SARDEGNA S.p.A.**, sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n.33, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna n.1 Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900, partita IVA 01577330903, Capitale Sociale Euro 155.247.762,00 (centocinquantacinquemilioni duecento quarantasettemilasettecentisessantadue/zero zero) interamente versato, iscritto all'Albo delle Banche n. 1015.7 e facente parte del Gruppo Bancario “BPER Banca S.P.A.” n. 5387.6, aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi (di seguito il “**Creditore Privilegiato**” o il “**Portatore iniziale dei Titoli**” posto che con l’espressione “**Portatore dei Titoli**” si intenderà anche qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli), che interviene al presente atto in persona del sig. [•], nella sua qualità di [•];

Tutte le parti di cui sopra sono collettivamente definite le “**Parti**”.

**PREMESSO CHE**

- A.** In data odierna, il Costituente ha emesso titoli (i “**Titoli**”) per un ammontare complessivo di Euro 1.000.000 (un milione/00) (il “**Prestito**”). I termini e le condizioni dei Titoli (il “**Regolamento dei Titoli**”) sono riportati nell’Allegato 2.
- B.** Con il presente contratto (il “**Contratto**”) il Costituente intende concedere al Creditore Privilegiato un privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del Testo Unico Bancario sui beni indicati all’Articolo 2 (di seguito, il “**Privilegio Speciale**”) a garanzia delle obbligazioni di pagamento del Costituente derivanti dai Titoli.

**TANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

**1.1** Le premesse (“**Premesse**”) e gli allegati (“**Allegati**”) al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**1.2** I termini di seguito elencati avranno il significato di seguito elencato, posto che i termini non diversamente definiti avranno il significato ad essi attribuito nel Regolamento dei Titoli:

“**Articolo**” indica ciascun articolo del presente Contratto.

“**Beni**” ha il significato di cui all'Articolo 2.

“**Contratto**” indica il presente contratto, unitamente alle Premesse ed agli Allegati.

“**Credito Garantito**” ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 3.1.

“**Creditore Privilegiato**” indica il Portatore dei Titoli, nonché qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli.

“**Data di Estinzione del Privilegio Speciale**” ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 7.1.

“**Giorno Lavorativo**” ha il significato attribuito a tale termine nel Regolamento dei Titoli.

“**Portatore dei Titoli**” indica ciascun Portatore iniziale dei Titoli nonché qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli.

“**Privilegio Speciale**” ha il significato di cui alla Premessa B.

“**Testo Unico Bancario**” indica il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato.

“**Titoli**” ha il significato di cui alla Premessa A.

**2. COSTITUZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE**

Al fine di garantire l'integrale e puntuale pagamento del Credito Garantito, con il presente Contratto il Costituente, ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del Testo Unico Bancario, costituisce privilegio speciale a favore del Creditore Privilegiato, che accetta:

(a) sui beni indicati all’Allegato 1;

(b) in caso di vendita, in tutto od in parte, dei beni indicati all’Allegato 1, sui beni della medesima tipologia di quelli di cui all’Allegato 1 ovunque essi si trovino, acquistati dal Costituente in sostituzione dei beni venduti (che rientrano nella categoria di cui alla lettera b) dell’art. 46 del Testo Unico Bancario), che entreranno nella proprietà del Costituente tra la data di stipula del presente Contratto e la Data di Estinzione del Privilegio Speciale;

(di seguito tutti i beni indicati nelle precedenti lettere (a) e (b), congiuntamente, i “**Beni**”).

**3. CREDITO GARANTITO**

**3.1** Il Privilegio Speciale costituito in forza del presente Contratto garantisce ogni credito, esistente o futuro, del Creditore Privilegiato nei confronti del Costituente, derivante, a qualunque titolo, dai Titoli (il “**Credito Garantito**”), includendo, a titolo esemplificativo:

- (i) ogni credito nei confronti del Costituente per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, inclusi gli interessi di mora, ed ogni altra obbligazione di pagamento dovuti ai Portatori dei Titoli in base al Regolamento dei Titoli;
- (ii) ogni credito nei confronti del Costituente a titolo di pagamento di indebito o arricchimento senza causa in conseguenza dell'eventuale nullità, annullamento o comunque invalidità o inefficacia dei Titoli, inclusi i crediti a titolo di risarcimento di eventuali danni ai sensi dell'art. 1338 del codice civile;
- (iii) ogni credito nei confronti del Costituente per il rimborso di qualsiasi spesa, onere, commissione e ogni altra tassa, imposta ed in genere ogni altro tributo (inclusi gli incrementi da pagare dovuti a maggiori imposte) o costo sostenuto dal Creditore Privilegiato a seguito del rimborso anticipato dei Titoli, del risarcimento dei danni o di altro indennizzo o di qualsiasi altro importo dovuto al Creditore Privilegiato in base al Regolamento dei Titoli;
- (iv) ogni credito avente a oggetto tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) documentati e sostenuti e ogni altra somma corrisposta dal Creditore Privilegiato ai fini dell'eventuale escussione del Privilegio Speciale, nonché i costi, gli oneri e le spese sostenuti e documentati in conseguenza di eventuali modifiche del presente Contratto o del Regolamento dei Titoli e dell'esercizio da parte del Creditore Privilegiato dei diritti a esso spettanti in base al presente Contratto o al Regolamento dei Titoli;
- (v) ogni altro credito nascente a favore del Creditore Privilegiato in virtù del presente Contratto; e
- (vi) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, il Privilegio Speciale garantisce anche ogni credito avente ad oggetto la restituzione e/o il rimborso di uno o più pagamenti effettuati dal Costituente ai sensi del Regolamento dei Titoli, che abbiano formato oggetto di revoca, dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità (anche relativa), in conseguenza di Procedure Concorsuali o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa a esso relativo.

**3.2** Il Privilegio Speciale costituito in forza del presente Contratto viene concesso per un ammontare di complessivi Euro 1.100.000 (unmilionecentomila/00) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio, restando inteso che tale importo verrà progressivamente ridotto, dovendo rappresentare, in ciascun momento, un importo espresso in Euro pari ad almeno il 110% dell'ammontare residuo in linea capitale dei Titoli (di seguito "**Importo Massimo Garantito**").

#### **4. EFFICACIA DEL PRIVILEGIO SPECIALE**

**4.1** Il Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, rimarrà valido nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale del Credito Garantito.

**4.2** Il Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto sarà aggiuntivo rispetto a ogni altra garanzia personale o reale di cui il Creditore Privilegiato possa, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutto o parte del Credito Garantito.

#### **5. TRASCRIZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE**

**5.1** Il presente Contratto sarà registrato nel registro indicato all'articolo 1524, secondo comma, del codice civile per gli effetti di cui al terzo comma dell'articolo 46 del Testo Unico Bancario.

**5.2** Il Costituente autorizza l'esecuzione della suddetta formalità a richiesta di chiunque, con esonero per i preposti ai competenti uffici da ogni responsabilità e si impegna a far sì che, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla stipula del presente Contratto, venga fornita evidenza al Creditore Privilegiato dell'avvenuta trascrizione, consegnando l'originale della nota di trascrizione del presente Contratto. Detta formalità potrà essere espletata anche dal notaio autenticante il presente Contratto.

**5.3** Il Costituente si impegna a fornire al Creditore Privilegiato, semestralmente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, un elenco contenente l'indicazione specifica dei rispettivi Beni di nuova acquisizione da parte del Costituente ricompresi nella definizione di cui all'Articolo 2, lettera (b), (*Costituzione del Privilegio*). Il Costituente si impegna a ripetere nelle forme richieste dalla legge il presente Privilegio Speciale nel mese di gennaio e luglio di ogni anno, con riferimento ai Beni allora di sua proprietà, fermo restando che i nuovi Beni non determineranno un incremento dell'Importo Massimo Garantito.

**5.4** Il Creditore Privilegiato in virtù del mandato conferito dal Costituente ai sensi del successivo Articolo 11, sono comunque autorizzati a richiedere, in ogni momento, l'integrazione della trascrizione nel registro di cui all'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 46 del Testo Unico Bancario con riferimento ai Beni che sono e saranno oggetto di Privilegio Speciale in forza del presente Contratto e non indicati in Allegato 1. La suddetta integrazione avverrà a spese del Costituente, il quale esonera in ogni caso il Cancelliere del Tribunale competente da ogni responsabilità al riguardo.

**5.5** Il Privilegio Speciale si intende in ogni caso costituito su tutti i Beni sino alla concorrenza dell'Importo Massimo Garantito e, pertanto, che la trascrizione di ulteriori descrizioni specifiche di beni, ulteriori rispetto a quella riportata in Allegato 1 al presente Contratto, nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, sarà una mera facoltà del Creditore Privilegiato e non sarà considerata necessaria al fine della costituzione del Privilegio Speciale sui Beni, ferme restando le inderogabili disposizioni di legge.

#### **6. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL COSTITUENTE**

**6.1** Ai fini del presente Contratto, il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Privilegiato quanto segue:

- (i) ha la piena capacità e diritto di sottoscrivere il presente Contratto e di obbligarsi ai sensi dello stesso, e tutte le deliberazioni sociali o di altra natura necessarie in relazione ad esso sono state debitamente e validamente adottate e non sono state revocate; inoltre, le obbligazioni assunte dal Costituente in virtù del presente Contratto non violano, né determinano alcuna violazione di alcuna disposizione statutaria, né alcun impegno contrattuale od obbligo comunque assunto dal Costituente o gravante sullo stesso;
- (ii) il Costituente è l'unico legittimo proprietario dei Beni e ciascuno di tali Beni (i) è libero da qualsiasi altro vincolo, garanzia reale o personale o diritto di terzi di alcun genere, ad eccezione di quelli derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge, e (ii) non è sottoposto a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo ed è liberamente trasferibile;
- (iii) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto, azioni legali, procedimenti giudiziari od arbitrali o simili, ivi inclusi procedimenti aventi carattere di urgenza, aventi ad oggetto i Beni, o che possano comunque pregiudicare la validità, efficacia e/o l'opponibilità a terzi del presente Contratto e/o l'escutibilità del Privilegio Speciale davanti ad autorità giudiziarie, collegi arbitrali o altri organi giurisdizionali italiani o stranieri;

- (iv) l'elenco contenuto nell'Allegato 1 al presente Contratto ricomprende tutti i beni che ricadono nella definizione di Beni di cui è proprietario il Costituente alla data di stipula del presente Contratto;
- (v) a seguito dell'adempimento delle formalità indicate al precedente Articolo 5 (*Trascrizione del Privilegio Speciale*), il Privilegio Speciale costituirà, sino a quando verrà cancellato in conformità al presente Contratto, una garanzia valida, azionabile, escutibile ed opponibile ai terzi, a garanzia del puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti;
- (vi) alla data del presente Contratto, il Costituente non è soggetto ad alcuna Procedura Concorsuale, né a qualsiasi altra procedura di qualsivoglia natura che possa pregiudicare il perseguimento del suo oggetto sociale, o che possa dare luogo ad una limitazione dei diritti dei suoi creditori o che possa impedire la valida sottoscrizione del presente Contratto.

**6.2** Tali dichiarazioni e garanzie dovranno intendersi valide, efficaci e vincolanti con riferimento ai Beni di volta in volta assoggettati al Privilegio Speciale in forza del presente Contratto.

## **7. DURATA, CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE**

**7.1** Il Privilegio Speciale concesso in forza del presente Contratto e tutti i diritti e le facoltà del Creditore Privilegiato derivanti dal presente Contratto rimarranno pienamente validi ed efficaci fino alla Data in cui il Credito Garantito sia integralmente soddisfatto ("**Data di Estinzione del Privilegio Speciale**").

**7.2** Successivamente alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale, il Creditore Privilegiato, a spese e su richiesta scritta del Costituente, dovranno prontamente consegnare a quest'ultimo una dichiarazione di consenso all'estinzione del Privilegio Speciale nelle forme previste dalle disposizioni di legge applicabili.

## **8. IMPEGNI DEL COSTITUENTE**

**8.1** In aggiunta e senza pregiudizio per quanto previsto nel Regolamento dei Titoli, il Costituente fino alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale, dovrà:

- (i) posto che il Costituente avrà diritto di disporre dei Beni, a ogni data di pagamento degli interessi prevista dal Regolamento dei Titoli dovrà mantenere un valore di acquisto dei Beni assoggettati al presente Privilegio Speciale pari o superiore al 110% (cento dieci per cento) dell'allora capitale non rimborsato dei Titoli;
- (ii) far eseguire alla società IAS S.r.l. (o ad altro soggetto concordato tra le Parti), con riferimento al giugno e dicembre di ogni anno ed entro rispettivamente il 31 luglio ed il 31 dicembre di ogni anno e fino alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale e metterla a disposizione dei Portatori dei Titoli secondo le modalità indicate nel Regolamento del Prestito, una valutazione che accerti l'esistenza di Beni per un costo di acquisto dei Beni stessi risultante dalla situazione semestrale dell'Emittente o dal Bilancio Individuale almeno pari al 110% (centodieci per cento) dell'allora capitale non rimborsato dei Titoli;
- (iii) astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che possano pregiudicare la validità e/o l'efficacia del Privilegio Speciale o dei diritti e degli interessi del Creditore Privilegiato a far valere tale garanzia, ovvero che possano diminuire in maniera significativa il valore dei relativi Beni e dovrà compiere a proprie spese quanto il Creditore Privilegiato possa ragionevolmente ritenere necessario o opportuno al fine di tutelare il valore di tali relativi Beni;
- (iv) salvo quanto diversamente previsto nel Regolamento dei Titoli, non costituire, né consentire la creazione di alcun diritto reale, di godimento o di garanzia relativamente ai Beni, ad eccezione di quei diritti derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge o comunque costituiti a favore del Creditore Privilegiato a garanzia del Credito Garantito;
- (v) prestare prontamente e a proprie spese cooperazione al Creditore Privilegiato al fine di tutelare i diritti del medesimo in relazione ai relativi Beni contro le rivendicazioni di terzi;
- (vi) di volta in volta ed in qualsiasi momento, stipulare ed eseguire sollecitamente tutti gli ulteriori documenti ed atti ed intraprendere tutte le ulteriori azioni derivanti da tali documenti ed atti che dovessero essere necessarie o che il Creditore Privilegiato dovesse richiedere al fine di: (i) assicurare e mantenere l'efficacia del Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto e/o (ii) consentire al Creditore Privilegiato l'esercizio dei propri diritti relativi ai relativi Beni in quanto oggetto del Privilegio Speciale in forza del presente Contratto;
- (vii) informare prontamente il Creditore Privilegiato circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata per iscritto relativamente ai Beni che sia rilevante ai fini del presente Contratto e del Privilegio Speciale;
- (viii) tenere adeguata documentazione in relazione ai Beni, consentendo in qualunque momento al Creditore Privilegiato, previo ragionevole preavviso, di esaminare tale documentazione e di farne copie ed estratti; e
- (ix) oltre a quanto previsto nell'Articolo 11 (*Mandato al Creditore Privilegiato*), fare quanto il Creditore Privilegiato dovesse ragionevolmente richiedere al fine di rendere opponibile ai terzi l'assoggettamento al Privilegio Speciale di cui all'articolo 46, comma 1-bis del Testo Unico Bancario costituito in forza del presente Contratto di Beni non ricompresi nei beni di cui all'Allegato 1.

## **9. MODALITÀ DI ESCUSSIONE**

Qualora le Obbligazioni Garantite non siano state adempiute nei termini di cui al Regolamento dei Titoli, il Creditore Privilegiato avrà il diritto di escutere la garanzia costituita ai sensi del presente Privilegio Speciale e potranno esercitare qualsiasi altro diritto a loro spettante per il caso di inadempimento del Costituente relativo al Credito Garantito.

## **10. IMPUTAZIONE DEI PROVENTI ED EVENTUALE ECCEDEXENZA**

Tutti i ricavi ricevuti dal Creditore Privilegiato in relazione all'escussione del Privilegio Speciale e in relazione a una vendita, incasso o altro realizzo dei Beni, o di parte di essi, saranno utilizzati per il soddisfacimento del Credito Garantito fino al totale soddisfacimento dello stesso. Eventuali eccedenze saranno restituite al Costituente.

## **11. MANDATO AL CREDITORE PRIVILEGIATO**

**11.1** Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Costituente conferisce al Creditore Privilegiato mandato con rappresentanza irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché, in nome, per conto e a spese del Costituente, in caso di inerzia di quest'ultimo protratta per 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento di richiesta scritta da parte Creditore Privilegiato provveda,

ove possibile, al compimento delle attività di cui ai precedenti Articoli 5 (*Trascrizione del Privilegio Speciale*) e 9 (*Impegni del Costituente*) del presente Contratto.

- 11.2** Nel conferire il presente mandato, il Costituente prende atto del conflitto di interessi del Creditore Privilegiato e riconosce che l'esecuzione del mandato potrà comportare per il Creditore Privilegiato la conclusione di contratti con se stesso. A tal fine, ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, autorizza espressamente il Creditore Privilegiato a eseguire il mandato anche agendo in conflitto di interessi e concludendo contratti con se stesso e rinuncia sin d'ora alle eventuali azioni di annullamento, inefficacia od invalidità di tali contratti.

## **12. COMUNICAZIONI**

- 12.1** Ogni avviso o comunicazione prevista dal presente Contratto sarà considerata valida se effettuata per iscritto ed inviata all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R, o tramite PEC, agli indirizzi di seguito indicati o ad altro indirizzo di volta in volta comunicato dalle Parti con le modalità di cui al presente Articolo:

se al Banco di Sardegna:

**Banco di Sardegna S.p.A., Filiale di Genova**  
Piazza Fontane Marose 6  
16121 Genova  
Italia  
All'attenzione di: Marco Ricci  
Telefono: 010/5767101 - 010/5767102  
PEC: genova.bancosardegna@pec.gruppobper.it

se al Costituente:

**Velier S.p.A.**  
via G. Byron, 14  
16145 Genova (Ge)  
Italia  
All'attenzione di Gianluca Gargano  
PEC: velierspa@aep-pec.it

- 12.2** Resta inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno: (i) dal momento della consegna se inviate a mezzo raccomandata A/R; (ii) con la ricezione dell'email via PEC. Le comunicazioni pervenute agli indirizzi sopra indicati in un giorno non lavorativo ovvero oltre il normale orario di lavoro si considereranno effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 12.3** Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra, con preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi, quel diverso indirizzo presso il quale intenderà ricevere tutte le comunicazioni relative o altrimenti connesse al presente Contratto.

## **13. MISCELLANEA**

- 13.1** Il Costituente accetta che il Creditore Privilegiato non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Costituente dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto e dei diritti di garanzia in esso costituiti, se non nel caso di dolo o colpa grave, e limitatamente al soggetto cui possa essere direttamente imputato il dolo o la colpa grave.
- 13.2** Salvo quanto previsto dall'Articolo 11 (*Mandato al Creditore Privilegiato*), eventuali modifiche del presente Contratto saranno efficaci solo se effettuate per iscritto e se firmate dal Costituente e dal Creditore Privilegiato, nella stessa forma in cui è stipulato il presente Contratto. Nessuna rinuncia a qualsiasi disposizione del presente Contratto e nessun consenso a qualsiasi deroga a esso da parte del Costituente saranno efficaci se non siano effettuati per iscritto e firmati dal Creditore Privilegiato e comunque tale rinuncia o consenso saranno efficaci solo per il caso specifico e per il fine specifico per cui sono stati dati.
- 13.3** Nessuna omissione o ritardo, da parte del Creditore Privilegiato, nell'esercizio di qualsiasi diritto a essi spettante ai sensi del presente Contratto opererà come rinuncia a esso; né alcun esercizio di un singolo diritto o di parte di esso impedirà qualsiasi altro od ulteriore esercizio o l'esercizio di qualsiasi altro diritto.
- 13.4** I diritti e le azioni di tutela del Creditore Privilegiato previsto nel presente Contratto e nel Regolamento dei Titoli sono cumulativi e si aggiungono e non escludono qualsiasi altro diritto o azione di tutela previsti dalla legge. I diritti del Creditore Privilegiato ai sensi del presente Contratto non sono condizionati o subordinati a qualsiasi tentativo da parte del Creditore Privilegiato di esercitare altri diritti o garanzie nei confronti di qualunque terzo.
- 13.5** Senza pregiudizio alcuno ad altre previsioni del presente Contratto, esso sarà vincolante per il Costituente e per i rispettivi successori, cessionari e aventi causa a qualunque titolo a seguito di operazioni straordinarie e sarà a beneficio del Creditore Privilegiato e dei suoi successori, cessionari o aventi causa.
- 13.6** Secondo la massima estensione prevista dalla legge, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola del presente Contratto non comporterà l'invalidità o la nullità del Contratto stesso.

## **14. NEGOZIAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO**

Il Costituente dichiara che il presente Contratto e ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra il Costituente e il Creditore Privilegiato, che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto, che lo stesso non è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari e di aver ricevuto dal Creditore Privilegiato la bozza definitiva del presente Contratto prima della data odierna. Conseguentemente, le Parti riconoscono reciprocamente che nel presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1341 e 1342 del codice civile.

## **15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 15.1** Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano.
- 15.2** Per qualsiasi controversia avente origine dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto sarà competente, salvo le ipotesi di competenza inderogabile per legge, in via esclusiva il Foro di Milano.
- 16. TASSE, IMPOSTE E SPESE**
- 16.1** Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200) trattandosi di Privilegio Speciale concesso dal debitore, Velier S.p.A., in favore del creditore, Banco di Sardegna S.p.A. e ciascun successivo Portatore dei Titoli (Risoluzione ministeriale n. 260146/1991).
- 16.2** Tutte le tasse, imposte e spese dovute in relazione al presente Contratto saranno a esclusivo carico del Costituente.
- 17. ATTO A RACCOLTA**
- 17.1** Le Parti chiedono che il presente Contratto venga conservato e depositato nella raccolta degli atti tra vivi del Notaio che autenticerà le sottoscrizioni qui apposte, autorizzando il Notaio detto a rilasciarne copie autentiche, estratti e certificati a richiesta di qualunque Parte.

#### **ALLEGATO 1**

##### **DESCRIZIONE BENI SOTTOPOSTI A PRIVILEGIO SPECIALE**

- Bottiglie di super alcolici esistenti nel magazzino sito in Corso Italia 100, 16019 Ronco Scrivia (Genova), come meglio indicate nell'atto di privilegio.

#### **ALLEGATO 2**

##### **REGOLAMENTO DEI TITOLI**

[•]

## **9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT.

Il provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a quotazione delle Obbligazioni del Prestito Obbligazionario e la data di inizio di negoziazione, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sezione 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

La negoziazione delle Obbligazioni del Prestito Obbligazionario sul Segmento ExtraMOT PRO avverrà ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT ed è riservata solo agli Investitori Professionali come ivi definiti.

### **9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione**

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

### **9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario a sostegno della liquidità.

## **10. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI**

*Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e/o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e/o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (il "Decreto 239").*

### **10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni**

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto 239.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo ("Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni") concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed

altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti. L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il **"Risparmio Gestito"**);
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
  - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto 239 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
  - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di

una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e

- (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e
- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i "**Fondi**").

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione.

## 10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l'Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. "*regime del risparmio amministrato*"). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura dell'20%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziare in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto 239 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

### **10.3 Imposta sulle donazioni e successioni**

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;

- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

#### **10.4 Direttive UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio e di cooperazione amministrativa nel settore fiscale**

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio ("**Direttiva risparmio**"), in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della Direttiva risparmio, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe.

Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che avrebbe dovuto modificare la Direttiva 2003/48/CE a decorrere dal 1 gennaio 2017.

La Direttiva risparmio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

Il 10 novembre 2015, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2015/2060/EU che abroga la Direttiva risparmio a far data dal 1 gennaio 2016 (fatti salvi alcuni obblighi amministrativi che continuano ad applicarsi in relazione a pagamenti effettuati prima di tale data) e dal 1 gennaio 2017 nel caso dell'Austria. Tale abrogazione interviene al fine di evitare sovrapposizioni tra la Direttiva risparmio e lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale che deve essere attuato ai sensi della Direttiva 2011/16/UE ("**Direttiva sulla cooperazione amministrativa**"), come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE. La Direttiva sulla cooperazione amministrativa ha lo scopo di ampliare il meccanismo di scambio automatico di informazioni tra gli Stati Membri ai fini di combattere la frode e l'evasione fiscale transfrontaliere. La Direttiva sulla cooperazione amministrativa è conforme allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali pubblicato dal Consiglio OCSE nel luglio 2014, ha generalmente un ambito di applicazione più ampio rispetto alla Direttiva risparmio e non dovrebbe prevedere l'applicazione di ritenute.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della Direttiva risparmio e della Direttiva sulla cooperazione amministrativa.

#### **10.5 Imposta di bollo**

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 ("*Imposta di*

*Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela*”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano. La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *“banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”*.

\*\*\*

**ALLEGATO 1**

**Bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2015 completo con gli allegati di legge e contenente la relazione della Società di Revisione.**